

505^a SEDUTA

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1957

Presidenza del Vice Presidente **BO**
 del Presidente **MERZAGORA**
 e del Vice Presidente **SCOCCIMARRO**

INDICE

Disegni di legge:		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	Pag.	20755
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti		20755
Rimessione all'Assemblea		20755
« Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (898, 946, 1020, 1183); « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » (1181) (Approvazione dei testi coordinati):		
PRESIDENTE		20758
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>		20776
TRABUCCHI, <i>relatore</i>		20758
« Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67), d'iniziativa dei senatori Caporali e De Bosio (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):		
PRESIDENTE	Pag.	20814
ALBERTI		20794 e <i>passim</i>
BENEDETTI, <i>f.f. relatore</i>		20782 e <i>passim</i>
BOCCASSI		20787 e <i>passim</i>
CAPORALI		20810
CARELLI		20800, 20801
CERUTTI		20803
CUSENZA		20788, 20805
DE BOSIO		20789 e <i>passim</i>
DE LUCA Carlo		20804
FORTUNATI		20792, 20794
GONELLA, <i>Ministro senza portafoglio</i>		20786 e <i>passim</i>
MASTROSIMONE		20813
MONALDI		20812

505^a SEDUTA

DISCUSSIONI

28 FEBBRAIO 1957

SAMEK LODOVICI Pag. 20803, 20813
SPALLICCI 20801, 20811
TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la
sanità pubblica* 20792 e *passim*

Interrogazioni:

Annunzio 20815

Svolgimento:

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pub-
blici* Pag. 20756
SPALLINO 20757

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 20815
BENEDETTI 20815

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge all'esame ed all'approvazione:

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ai Comuni per l'adattamento di locali delle scuole elementari rurali » (1888), d'iniziativa del senatore Angelilli, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico della Università di Catania » (1027-B) di iniziativa del senatore Condorelli;

« Abrogazione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo Provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (1592);

« Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica Abbazia di Pomposa » (1752), d'iniziativa dei senatori Roffi e Zanotti Bianco.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Modifica alle norme sulla riscossione dell'imposta di consumo sui prodotti dolciari » (1825), d'iniziativa dei senatori Lepore e Tartufoli, già deferito all'esame ed all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Spallino al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Per sapere a che punto si trovano i lavori preparatori del nuovo Codice della strada; ed in particolare se rispondano a realtà le notizie pubblicate anche su autorevoli organi di stampa, che il ritardo nella conclusione dei lavori sia dovuto (oltre alla difficoltà della re-

golamentazione della materia ed a diverse ragioni tecniche) a conflitti di competenza tra i Ministeri interessati; e se di fronte ai dolorosi, gravi, ripetuti incidenti stradali che hanno macchiato di sangue le strade d'Italia, non appaia opportuno sollecitare la conclusione di tali lavori; e soprattutto e specificatamente se non si ritenga doveroso e indispensabile (in armonia con l'articolo 70 della Costituzione), che le conclusioni di tali lavori, sotto forma di disegno di legge, siano sottoposte con procedura d'urgenza all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni legislative delle due Camere » (927).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole interrogante vorrà innanzitutto ricordare che la sua interrogazione non è stata svolta durante la seduta del 16 novembre perchè egli, in quel giorno, non era presente in Aula; e spero ricorderà anche che io ebbi occasione di rispondergli subito con una lettera, in data 17 novembre, per metterlo, come del resto era dovere del Ministero che ho l'onore di rappresentare, al corrente dello stato dei lavori. Ciò premesso, a nome anche del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti comunico che i lavori dell'apposita Commissione, a suo tempo incaricata di predisporre un nuovo testo di « Codice della strada », possono considerarsi ultimati in quanto sul progetto preliminare sono stati già da tempo raccolti i pareri e le osservazioni di tutti gli organismi interessati al delicato e importante settore e sulla base di tali osservazioni è stato riveduto il testo del progetto. In tal modo le nuove norme saranno il frutto di una elaborazione particolarmente approfondita e accurata con la collaborazione di tutte le principali competenze del settore. Non si può escludere, come del resto comunicarono alla conferenza di Stresa gli onorevoli Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, che discussioni sui problemi di competenza tra il Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'interno si

siano verificate, ma esse sono state felicemente risolte, soprattutto per l'intervento diretto del Sottosegretario di Stato ai trasporti e di chi ha l'onore oggi di rispondere all'onorevole interrogante, perchè i due Sottosegretari furono all'uopo delegati dai rispettivi Ministri a risolvere, come in effetti risolsero, tutte le questioni di competenza. Per poter dare ora al testo predisposto il crisma dell'efficacia giuridica, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministeri, con apposito disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha chiesto che il nuovo Codice venga approvato dal Governo a seguito di apposita delega del potere legislativo. E ciò in considerazione della natura e del carattere proprio delle nuove norme che andranno a disciplinare l'imponente fenomeno della circolazione stradale.

In base a tale delega, il Governo della Repubblica sarebbe tenuto ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della delega stessa, le disposizioni del nuovo Codice. Il termine breve di 6 mesi è stato stabilito in quanto, come ho detto prima, le nuove norme sono sostanzialmente già pronte; onde il termine appare del tutto sufficiente. D'altro canto ogni giorno più è sentita la necessità sia per tutti gli utenti della strada sia per le pubbliche Autorità, di avere a disposizione un complesso organico di norme le quali rispondano ai più moderni criteri ed alla attuale fase di intenso e crescente sviluppo del traffico: e il Governo intende perciò, anche con questo breve termine, di venire rapidamente incontro al giustificato desiderio unanime della popolazione, mentre confida anche di avere approntato, con la nuova legge, gli strumenti giuridici indispensabili al fine suddetto. Il provvedimento, in omaggio all'articolo 76 della Costituzione della Repubblica, oltre a fissare il termine entro il quale le nuove norme dovranno essere emanate, pone anche i criteri ai quali le norme stesse dovranno ispirarsi.

Desidero aggiungere, come chiosa a questa risposta, che una piccola commissione, presieduta dal capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, sta perfezionando alcune norme, tra le quali amo ricordare, proprio perchè se ne è discusso stamattina alla

Commissione della pubblica istruzione, il problema della pubblicità stradale.

Oso quindi sperare che attraverso questa chiarificazione l'onorevole interrogante abbia soddisfazione di tutto quanto ha formato oggetto della sua interrogazione.

PRESIDENTE. Il senatore Spallino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPALLINO. Onorevole signor Presidente, vorrei rivolgerle una preghiera: mi si consenta che la risposta non sia contenuta nei limiti della consuete forme della dichiarazione di soddisfazione o di insoddisfazione dell'interrogante. Dico questo perchè altrimenti la mia risposta sarebbe inutile e superflua, ad ogni effetto.

Purtroppo in materia di interrogazioni c'è una consuetudine, che io personalmente non apprezzo, e cioè che a un senatore che interroga il competente Ministero, risponde il Sottosegretario del Ministero competente; poi le cose, soddisfatto sì l'interrogante, soddisfatto no, vanno esattamente come prima. Questo potrebbe esser uno dei casi.

Io devo dare atto all'onorevole Sottosegretario della sua squisita cortesia personale nei miei confronti e della premura che aveva dimostrato nel voler rispondere alla mia interrogazione sin dal novembre scorso; purtroppo le vicende parlamentari di questi mesi ultimi sono state tali per cui siamo arrivati a discuterla solo oggi.

Il tempo trascorso in questo caso non conta. Conta invece qualche cosa di ben più serio e di ben più alto. Il più serio e il più alto, onorevole Caron, è la Costituzione. Ella ha citato rettamente l'articolo 76 della Costituzione, il quale vuole che, quando si chiede una delega legislativa al Parlamento, il Parlamento indichi i principi ed i criteri direttivi della futura legge, e la delega deve esser concessa solo per un tempo limitato e per oggetti ben definiti.

Lo strano della procedura, che ella, onorevole Caron, ci ha annunziato e che io per conto mio ritengo, allo stato delle cose, anticostituzionale, è che il Governo chiede la delega, dopo che il Ministero dell'interno e il Ministero dei lavori pubblici, lodevolmente, ognuno

per la parte che li riguarda, hanno costituito una commissione che da anni discute il nuovo Codice della strada. Si sta in sostanza verificando quel che avviene quotidianamente, e cioè che mentre l'esperto, il professore di medicina, studia la malattia, l'ammalato muore.

Perchè dico questo, onorevole Caron? Perchè io penso che davvero coloro i quali si stanno occupando del Codice della strada hanno fatto una fatica enorme, hanno impegnato tutta la loro intelligenza, e tutta la loro capacità, per darci un codice ben fatto, ma purtroppo, la loro fatica è stata, fino ad oggi, inutile. Bisognava, a mio parere, che la delega al Parlamento fosse stata chiesta prima, che il Parlamento avesse prima stabilito i principi ed i criteri direttivi cui ispirare questo nuovo Codice della strada. E non fare come si è fatto: far studiare prima che i criteri direttivi fossero stabiliti e far redigere il progetto di legge da una commissione, per poi sottoporre il risultato di tali studi al Parlamento.

Il problema della circolazione stradale è urgente e grave perchè ogni giorno dobbiamo lamentare delle vittime, non ultime i due carabinieri che l'altra sera, in servizio, sono stati travolti da un pazzo automobilista. Il Codice prevede alcune norme per chi investe, per chi si dà alla fuga, soprattutto norme penali, ma nessuno si è posto, finora, il quesito se ai fini di fare un Codice della strada nuovo, armonico, con nuove sanzioni e nuove pene, e rispondente alle esigenze dei nostri tempi, non sia premessa necessaria e indispensabile quella di istituire con legge l'assicurazione obbligatoria per ogni automobilista. Voi potete fare tutti i codici della strada che volete, ma se non cominciate a stabilire che ci deve essere un'assicurazione obbligatoria per ogni conducente di autoveicolo, non risolverete mai il problema dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini (*Consensi*).

Il secondo punto riguarda il problema della facilità con la quale si danno le licenze e le patenti. Bisognerà che l'esame sia più tecnico, più severo, e che unitamente alle capacità tecniche, colui il quale chiede la patente di abilitazione a condurre autoveicoli, abbia, con un certificato penale pulito, una moralità accertata. È un problema connesso.

Bisognerà dunque vedere tutte queste cose e non bisogna — è un'avvertenza di carattere generale — preoccuparsi molto degli interessi degli industriali costruttori di automobili, di vespe o di altri mezzi meccanici. Bisognerà soprattutto far sì che il Parlamento, al quale per l'articolo 70 spetta veramente la formulazione delle leggi, vari una legge organica, una legge unitaria. Non si può continuare ad avere un regolamento comunale a Roma, dove la circolazione è quella che è, diverso dal regolamento del comune di Milano o di quello di Como. Bisognerà unificare tutte queste norme.

FERRETTI. Com'era prima!

SPALLINO. Se è un ricordo nostalgico, non lo accetto; se è una questione tecnica, sono perfettamente d'accordo con lei.

E bisognerà ispirarsi alla Convenzione di Ginevra.

Vorrei concludere dicendo che i sei mesi, che l'onorevole Sottosegretario ha preannunciato come termine minimo per la promulgazione del nuovo Codice stradale, possono essere pochi come possono essere troppi. Io dubito che fra sei mesi il nuovo Codice della strada sia in vigore. Poichè è urgente provvedere, a mio avviso, si fa più presto ad investire subito le Commissioni legislative delle due Camere della risoluzione del problema e, se occorre tutto il Parlamento, anzichè affidarsi agli studi di una Commissione ministeriale, che a loro volta devono esser vagliati dal Parlamento. Ogni giorno noi facciamo delle leggi. A nessuno di noi viene chiesto se le leggi che noi facciamo siano tutte davvero utili ed indispensabili. Non lo so. È certo però che io mi rimprovero di non aver mai provveduto a farmi iniziatore di un disegno di legge per cercare di evitare, per quanto possibile, spargimento di sangue, in materia di circolazione stradale. Vorrei veramente che, provvedendo urgentemente con legge, si arrivasse a dare al nostro Paese la sensazione che il Parlamento non si occupa soltanto della crisi ministeriale o delle prossime elezioni, ma si occupa soprattutto della salvaguardia della vita degli italiani. (*Applausi*).

Approvazione dei testi coordinati dei disegni di legge: « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (898, 946, 1020, 1183); « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » (1181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento dei disegni di legge: « Istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » e « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che, nelle sedute del 31 gennaio e del 12 febbraio, il Senato, nell'approvare i disegni di legge nn. 1183 e 1181, concernenti le aree fabbricabili, demandò alla Commissione il compito del coordinamento formale.

La Commissione, adempiendo a tale compito, ha redatto di ambedue i disegni di legge un testo coordinato, che è stato stampato e distribuito.

Poichè l'opera di coordinamento è stata particolarmente complessa, in conformità di quanto è stato fatto in casi analoghi, la Presidenza ha ritenuto di sottoporre i testi coordinati all'approvazione dell'Assemblea.

Do pertanto la parola per primo al relatore sul disegno di legge n. 1183, senatore Trabucchi, perchè illustri i punti essenziali del coordinamento effettuato.

TRABUCCHI, relatore. Il lavoro della Commissione è stato complesso, ma più apparente che sostanziale. La Commissione si è ispirata ad alcuni criteri informativi, che ricorderò in pochi punti.

Anzitutto la Commissione ha ridotto la lunghezza degli articoli dividendo opportunamente un articolo ove questo contenesse norme distinte. In conseguenza di questa cesura, gli articoli sono diventati 62 in luogo degli originali 46. In secondo luogo si è proceduto alla separazione delle norme generali dalle norme particolari; e così il secondo comma dell'ar-

articolo primo che riguardava l'approvazione delle deliberazioni, è stato portato in sede di norme generali, perchè è giusto che le norme sull'approvazione delle varie deliberazioni vengano dettate per tutte le imposte.

Per coordinare la disposizione della legge con l'ordinamento delle Regioni autonome, sono state poi aggiunte dopo le parole « Giunta provinciale amministrativa » (ogni volta che ricorrono) le altre « e degli organi analoghi delle Regioni a statuto speciale ». (Ci sono infatti Regioni a statuto speciale che non hanno la Giunta provinciale amministrativa).

In luogo della parola « denuncia » è stata introdotta l'espressione « dichiarazione », tutte le volte che si trattava del portare a conoscenza dell'autorità non un fatto determinato ma uno stato determinato, e viceversa è stata utilizzata la parola « denuncia » tutte le volte che si trattava del portare a conoscenza delle autorità un fatto accaduto.

In armonia con le disposizioni del Codice civile è stata introdotta la parola « comproprietà », all'articolo 3, in aggiunta ai vari casi di coesistenza di diritti sullo stesso bene lì richiamati. Come si ricorda, in quell'articolo erano stati citati l'enfiteusi, la superficie, l'usufrutto e l'uso, e si era dimenticato il caso della comproprietà. È stato, invece, escluso il riferimento all'uso, nella cessione dei diritti, perchè non esiste la cessione dell'uso, secondo le norme del Codice civile.

È stato poi fissato come ultimo termine di riferimento per tutte le denunce di valore (quindi anche per i boschi) il 1° settembre; essendo stabilito dalla legge che dal 1° al 20 di quel mese devono essere fatte le denunce, le valutazioni infatti devono essere effettuate, per tutti i beni, alla stessa data.

È stata inoltre sostituita la parola « esproprio » — tutte le volte che ricorreva — con la parola « espropriazione », e la parola « delibera » con la parola « deliberazione », per essere le prime espressioni di uso corrente non regolari da un punto di vista linguistico.

In genere, poi, si è cercato di redigere un testo degli articoli, per quanto possibile, più piano, modificando opportunamente la costruzione dei periodi.

Si è introdotta la parola « aree » tutte le volte che era scritta la parola « terreni », e ciò perchè si adopera la parola « aree » con concetto tecnico.

Si sono introdotte nell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate le stesse rateazioni (24 e 36 rate) previste per gli altri casi, e quindi si sono introdotti i relativi sconti per pagamento immediato, come era stato deciso dal Senato per le imposte sulle aree fabbricabili.

Si è inoltre adottata in luogo della dizione « piani della edilizia popolare ed economica », la dizione « piani delle zone da destinare all'edilizia popolare economica », e ciò in conformità di quanto è detto nel secondo disegno di legge.

Per il resto le modifiche di coordinamento sono di carattere puramente tecnico: ad esempio, sono stati mutati i riferimenti ad articoli che hanno cambiato di numero, e si è introdotto l'uso di dire « il precedente » o « il susseguente » articolo, quando si trattava di un articolo della legge, mentre quando si tratta di riferimento ad articolo di altra legge si è citata integralmente quella legge. Per il testo unico della finanza locale si è introdotta la formula « testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni », in quanto le successive modificazioni sono invero molteplici.

Infine, per quanto riguarda il contributo di miglioria specifica, si è dovuto coordinare quasi ogni articolo con l'introduzione, votata dal Senato, della applicabilità del contributo anche per la cessazione di validità dei piani per l'edilizia popolare. Il Senato ha introdotto il concetto che si applichi il contributo di miglioria specifica nel caso di cessazione di validità dei piani per l'edilizia popolare, e quindi negli articoli successivi si è dovuto modificare sempre il testo in questo senso.

Ricordo inoltre che nell'attuale articolo 58 era stabilita la proroga di mesi tre, di un termine di scadenza di sei mesi. Poichè il Senato ha sostituito al termine di scadenza di sei mesi il termine 31 dicembre, nell'articolo 58 si è scritto, invece che una proroga di mesi tre, la data finale del 31 marzo successivo a quel 31 dicembre.

Questi sono sostanzialmente i criteri che abbiamo seguito, criteri che sono stati discussi ampiamente in Commissione tra i rappresentanti delle varie correnti. Credo quindi che il Senato possa con tutta tranquillità prendere atto del testo coordinato e approvarlo, nel testo che è stato distribuito fin da ieri. Se qualche collega avesse in mano il testo non coordinato potrà controllare ed eventualmente chiedere i motivi per i quali sono state fatte altre singole modificazioni, ma si vedrà che le modificazioni stesse rientrano tutte esattamente nei termini delle spiegazioni che ho avuto qui l'onore di dare.

PRESIDENTE. Si dia lettura del testo coordinato dalla Commissione.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

TITOLO I

IMPOSTA SULLE AREE FABBRICABILI.

Art. 1.

I Comuni sono autorizzati ad istituire una imposta sulle aree fabbricabili secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono considerate fabbricabili agli effetti della presente legge le aree comunque censite in catasto che possono essere destinate a costruzioni edilizie e che, ove siano censite con reddito dominicale, abbiano valore superiore al quintuplo di quello determinato in base al reddito stesso ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Per le aree censite come bosco d'alto fusto il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero censite a pascolo di prima classe con aggiunta del valore delle piante riferito al 1° settembre dell'anno precedente a quello di tassazione.

Sono parificate alle aree fabbricabili, agli effetti dell'imposta, quelle sulle quali sorgano costruzioni abusive od a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura.

Art. 3.

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche o giuridiche che sono proprietarie, enfiteuti o superficiarie permanenti delle aree soggette all'imposta.

Nel caso di comproprietà, di enfiteusi o di diritto di superficie limitati nel tempo, di usufrutto o di uso, la imposta è dovuta in solido dai proprietari e dai rispettivi titolari dei diritti ma fra questi l'onere si suddivide in proporzione del valore del diritto di ciascuno, determinato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 19, 20 e 28 della legge di Registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nel caso di enfiteusi o di diritto di superficie senza limitazione nel tempo, sono applicabili tra le parti le norme di cui all'articolo 964 del Codice civile.

Art. 4.

L'imposta sulle aree fabbricabili è applicata annualmente sul valore reale di mercato delle aree, riferito alla data del 1° settembre dell'anno solare precedente, e determinato nel modo indicato nel successivo articolo 9, e diminuito del quintuplo del valore determinato in base al reddito dominicale dei terreni, secondo le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044. Per i terreni non aventi reddito dominicale non si fa luogo a detrazione. Per i boschi di alto fusto viene detratto un valore calcolato secondo la norma del secondo comma del precedente articolo 2.

Agli effetti del calcolo del valore di mercato non si tien conto dei pesi che gravano sul fondo quando non influiscono sulla possibilità di costruzione di edifici urbani o industriali. Non si tiene neppure conto dei vincoli derivanti da contratti agrari di qualsiasi tipo nè da servitù costituite per atto tra vivi posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che si tratti di vincoli inderogabili derivanti dalla legge, o da provvedimenti della pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui la possibilità di costruzione sia impedita o limitata per l'esistenza di vincoli reali di natura privatistica, il contribuente

ha diritto di rivalersi per l'intero onere dell'imposta verso il titolare del diritto reale se questi, interpellato, non abbia acconsentito alla costruzione.

Art. 5.

Sono esenti dalla imposta di cui agli articoli che precedono:

a) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, i Consorzi di Enti pubblici territoriali e le frazioni dei Comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni;

b) gli Istituti autonomi per le case popolari, le Aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri Enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.A.-Casas 1ª Giunta.

Art. 6.

Sono altresì esenti, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficiario, finché i relativi vincoli perdurino:

a) le aree per disposizione d'autorità destinate in modo permanente a parco o giardino e quelle sulle quali la costruzione, senza possibilità di deroga, è permanentemente vietata per disposizione del Ministero della pubblica istruzione o di quello della difesa, o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;

b) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia ammessa la costruzione solo per le finalità della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilità di espropriazione al prezzo che i terreni avevano all'atto della istituzione della zona stessa od a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;

c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;

d) le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o collegi, o di altri

istituti di istruzione o di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purchè si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici; l'esenzione non può riguardare una superficie eccedente sei volte l'area usufruita, ed è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta la esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un decennio, stipulato con atto pubblico in contesto con l'Amministrazione comunale, e trascritto, dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti;

e) le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, quando da atto pubblico, stipulato in contesto con l'Amministrazione comunale e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con impegno di non costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;

f) le aree già sistemate come pertinenze di ville o case di abitazione, annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario, per una superficie non eccedente dieci volte quella dell'area edificata e le aree per estensioni anche maggiori sulle quali sia vietata la costruzione, in conseguenza della sistemazione dell'edificio, in base al regolamento edilizio comunale o al piano regolatore o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione;

g) le aree destinate in modo permanente e inderogabile, dai piani regolatori — debitamente approvati — alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere ad usi incompatibili con la costruzione di case o di fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possono, per analogo impedimento, sorgere nuove costruzioni;

h) le aree appartenenti ad uno o più proprietari, di estensione o conformazione tali che, nè singolarmente, nè riunite, consentano la costruzione di edifici;

i) le aree soggette all'esercizio di usi civici, che impediscano l'utilizzazione ai fini edificatori.

Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree pos-

sedute da una delle persone soggette all'imposta, si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie. La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilità.

Art. 7.

Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente articolo 6, siano effettuate vendite senza esproprio, il contribuente decade dal diritto alla esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta per l'anno in corso e per tutto il periodo in cui l'esenzione è stata applicata, con un massimo di dieci annualità calcolate in base al valore dell'ultimo anno, comparato, ove occorra per la determinazione della aliquota, col valore detraibile ai sensi del precedente articolo 4.

In ogni caso il coacervo delle annualità di imposta non potrà superare il valore corrispondente alla applicazione dell'aliquota massima del 50 per cento.

Nel caso di cui ai punti d) ed e) del precedente articolo 6 se gli aventi diritto non richiedano a scadenza il rinnovo del vincolo per un nuovo uguale periodo rispettivamente stabilito, l'imposta sarà applicata per il primo anno successivo al periodo di esenzione, con l'aliquota, di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente all'aumento percentuale di valore verificatosi nel corso dell'intero periodo di esenzione.

In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata, in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, il tributo, per l'anno in corso e per gli anni arretrati, come sopra stabilito, sarà applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del 100 per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso la azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni contratte col Comune.

Art. 8.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio comunale determina le zone entro le quali è obbligatoria, per l'esercizio successivo, la dichiarazione di cui al seguente articolo 9.

In tali zone devono includersi, in ogni caso, le aree che secondo il piano regolatore del Comune sono destinate all'espansione dell'aggregato urbano.

La deliberazione è resa nota mediante pubblico manifesto, da affiggersi entro il 15 luglio e deve rimanere depositata nella Segreteria comunale a disposizione di chiunque faccia richiesta di prenderne visione, per giorni trenta dal giorno dell'affissione.

In mancanza di deliberazione modificativa assunta entro il 30 giugno si intende mantenuta dal Comune la delimitazione delle zone già in vigore.

I ricorsi contro la delimitazione della zona non sospendono l'applicazione dell'imposta.

Art. 9.

Tutti coloro che sono proprietari, usufruttuari, enfiteuti, superficiali di aree situate entro le zone di cui al precedente articolo 8, esclusi coloro che sono esenti ai sensi del precedente articolo 5, devono presentarne annualmente dichiarazione al Comune nel cui territorio le aree si trovano.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione catastale dei terreni a cui si riferisce e quella del valore di mercato attribuito alle aree. Analoga dichiarazione devono fare i proprietari, usufruttuari, enfiteuti o superficiali di terreni anche fuori delle zone stabilite dal Comune per la dichiarazione obbligatoria, se queste siano edificabili ed abbiano valore superiore a quello calcolato ai sensi del precedente articolo 2 primo e secondo comma.

La dichiarazione può essere spedita anche per posta con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

La dichiarazione deve essere fatta distintamente per lotti di area quando vi sia diversità di edificabilità o se i valori unitari, ragguagliati a metro quadrato, siano diversi da lotto a lotto.

La dichiarazione deve contenere — a pena di decadenza — le eventuali domande di esenzione con la indicazione dei motivi per i quali si richiede che la imposta non sia applicata o sia applicata in misura ridotta.

La dichiarazione non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti a ruolo o che comunque abbiano già prodotto precedente dichiarazione, quando il valore delle singole aree e le condizioni di edificabilità e di tassabilità rimangano immutate.

Se i soggetti passivi della imposta sono più di uno la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli stessi purchè contenga l'indicazione esatta della intestazione della proprietà e degli eventuali titolari di altri diritti sulla stessa gravanti.

Art. 10.

La Giunta municipale ha facoltà di procedere all'accertamento di ufficio, nonchè alla rettifica delle lottizzazioni e dei valori dichiarati mediante avviso da notificarsi al contribuente. Uguale diritto, anche in mancanza di dichiarazioni dell'obbligato, possono esercitare i creditori iscritti ed i titolari di diritti reali sulle aree mediante ricorso da notificare, a pena di decadenza, al contribuente prima della presentazione agli uffici comunali.

Le dichiarazioni dei contribuenti devono essere presentate entro il venti settembre di ogni anno. Le rettifiche dei creditori iscritti e dei titolari di diritti reali sull'area dichiarata devono essere presentate, previa notifica all'obbligato, entro il 10 ottobre successivo; le rettifiche d'ufficio devono essere notificate entro il 31 dicembre dello stesso anno e gli accertamenti d'ufficio in mancanza di dichiarazione, entro il termine di prescrizione previsto dal successivo articolo 51.

Il contribuente che non abbia presentato la dichiarazione non è ammesso a chiedere esenzione; le esenzioni possono essere chieste dal creditore iscritto o dal titolare di diritti reali, nella rettifica tempestivamente presentata.

Per l'omessa dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, moltiplicate per 50.

Art. 11.

Nel caso di mancata tempestiva dichiarazione da parte dell'obbligato possono allo stesso surrogarsi, entro il 30 settembre di ogni anno, i creditori ipotecari. La dichiarazione dei creditori iscritti deve essere previamente notificata all'obbligato che può opporvisi con le modalità previste per i ricorsi contro l'accertamento d'ufficio.

Art. 12.

Il diritto alle esenzioni di cui al precedente articolo 6 è accertato caso per caso con deliberazione del Consiglio comunale. Contro il rifiuto dell'esenzione e contro il rifiuto di accedere alla stipulazione di atti vincolanti la proprietà ai sensi delle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 6 o relativi alle successive rinnovazioni, è dato al contribuente ricorso alla Commissione comunale delle imposte di cui all'articolo 278 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, entro il termine di giorni trenta dalla relativa notifica. Contro la concessione di esonero ogni contribuente può ricorrere nelle forme e nei termini di cui all'articolo 277 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Art. 13.

I Comuni, in ogni caso e, limitatamente alle aree necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche o per la costruzione di case popolari, lo Stato, le Regioni, le Province, i Consorzi di enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici che costruiscono case popolari con contributo dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.A.-Casas - 1^a Giunta, hanno facoltà di acquistare e, in mancanza di consenso da parte dei proprietari delle aree e loro aventi causa, possono ottenere l'espropriazione in proprio favore in tutto o in parte delle aree fabbricabili ad un prezzo corrispondente al loro valore, al lordo della detrazione di cui al precedente articolo 4, come dichiarato agli effetti della imposta, aggiungendovi la maggiorazione fissa del 20 per cento.

L'espropriazione di cui al comma precedente è considerata a tutti gli effetti di legge per motivi di interesse generale.

Gli Enti di cui al primo comma potranno procedere all'acquisto o all'espropriazione, se il Comune, interpellato, non deliberi entro 30 giorni di avvalersi di tali facoltà.

In mancanza di dichiarazione, o se la dichiarazione sia stata impugnata dal Comune, l'espropriazione può essere effettuata in base al prezzo corrispondente al valore accertato o rettificato ai sensi del precedente articolo 10 e reso definitivo, ridotto del 10 per cento in caso di mancata dichiarazione, per i terreni compresi nelle zone nelle quali la dichiarazione è obbligatoria.

Oltre il prezzo dell'area espropriata determinato ai sensi del comma precedente deve corrispondersi anche un indennizzo commisurato al deprezzamento eventuale dell'area non espropriata facente parte dei singoli lotti edificabili dei quali solo una parte sia espropriata.

Il decreto di espropriazione viene emesso dal Prefetto su richiesta dell'Ente interessato previo deposito del prezzo determinato in base alle norme della presente legge.

Alla domanda di emissione del decreto deve essere unita la documentazione dell'interpellanza al Comune fatta ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Resta impregiudicata la facoltà degli Enti di cui al primo comma di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti.

Art. 14.

Qualora l'espropriante sia autorizzato ad avvalersi delle norme di cui all'articolo 12 della legge 15 gennaio 1885, n. 2882, il valore di espropriazione determinato a norma del primo e quarto comma del precedente articolo 13 aumentato di un ulteriore 20 per cento, conteggiato sul prezzo totale, può essere assunto dall'espropriante in luogo del valore ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 della citata legge.

Art. 15.

Se contro l'accertamento di ufficio del valore delle aree sia stato prodotto ricorso, l'espropriazione può avere luogo anche prima

della definizione dell'accertamento sulla base del valore imponibile indicato nel reclamo o, in caso di omessa indicazione, sulla base dei due terzi del valore accertato d'ufficio. In tali casi però il pagamento è fatto salvo conguaglio, da effettuarsi appena esaurito il procedimento di valutazione. Su richiesta dell'Ente espropriante il Presidente della Commissione avanti alla quale pende la contestazione può, sentito l'espropriato, ordinare che una quota dell'indennità, non superiore al 20 per cento, sia giudizialmente depositata fino alla definizione della contestazione.

Qualora l'espropriazione abbia per oggetto una sola parte dell'area compresa dal denunciante in un singolo lotto edificabile, l'Ente espropriante deve far precedere alla richiesta di emissione del decreto di espropriazione la valutazione da parte dell'Ufficio tecnico erariale del deprezzamento che per conseguenza diretta ed immediata dell'espropriazione subisce la rimanente area compresa nello stesso lotto di proprietà.

In aggiunta al prezzo di espropriazione sono pagate le spese effettuate per miglioramenti, concessioni speciali, diritti accessori, semprechè l'aumento di valore sia sopravvenuto dopo la scadenza dell'ultimo termine per la dichiarazione annuale. La determinazione della spesa rimborsabile è effettuata dal Prefetto su documentazione dell'interessato.

Nei casi di cui ai precedenti due commi, contro i decreti di espropriazione è dato alle parti diritto di proporre opposizione ai sensi dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per ottenere una diversa valutazione del solo deprezzamento o una diversa liquidazione delle spese effettuate.

Art. 16.

Per tutto quanto non è diversamente stabilito nella presente legge si applicano per l'espropriazione le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 17.

Il Consiglio comunale che delibera l'applicazione del tributo di cui al presente titolo ne fissa l'aliquota per i primi due anni solari suc-

cessivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

Tale aliquota, per ciascuno dei due anni, non potrà essere superiore al 2 per cento del valore imponibile delle aree, da determinarsi in conformità ai precedenti articoli 4 e 9 e potrà essere elevata fino al 4 per cento nei Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti. La deliberazione che fissa l'aliquota deve essere adottata entro il 30 giugno per l'anno solare successivo, e deve essere portata a conoscenza del pubblico con manifesto del Sindaco entro il 15 agosto.

Per ciascuno degli anni successivi al primo biennio, l'aliquota da applicarsi al valore imponibile dei singoli lotti di aree fabbricabili è quella indicata nella tabella allegata alla presente legge, in corrispondenza della variazione percentuale che il valore imponibile dei singoli lotti avrà subito ogni anno rispetto a quello dell'anno precedente.

Nel caso in cui l'applicazione della imposta venga deliberata successivamente al primo biennio solare dopo quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota si determina in relazione alla differenza tra il valore dichiarato o accertato per le singole aree e il loro valore determinato ai sensi del precedente articolo 2, primo e secondo comma. Per i primi due anni di applicazione della imposta però l'aliquota di cui alla tabella non potrà essere applicata che entro il limite del 2 per cento e, per i Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti, del 4 per cento, qualunque sia la differenza tra il valore reale ed il valore calcolato ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 18.

Le aree fabbricabili cessano di essere soggette alla imposta con la loro utilizzazione integrale a scopo edificatorio. L'utilizzazione di un tratto di area sottrae alla imposizione tutto il terreno che per norme edilizie o per la sua conformazione divenga non più utilizzabile a scopo di costruzione di edifici di qualunque specie.

Nel caso di utilizzazione per una cubatura inferiore al 25 per cento di quanto consentito dalle norme edilizie in vigore, l'imposta continua ad essere applicata per intero.

Nel caso di utilizzazione per una cubatura

non inferiore al 25 per cento ma inferiore al 60 per cento l'imposta viene ridotta alla metà. L'utilizzazione superiore al 60 per cento viene parificata all'utilizzazione integrale.

Art. 19.

La dichiarazione di abitabilità determina la cancellazione dai ruoli o la riduzione della imposta, dal 1° gennaio dell'anno antecedente a quello del rilascio della dichiarazione stessa. La cancellazione dai ruoli o la riduzione della imposta deve essere richiesta entro tre mesi dal rilascio della dichiarazione di abitabilità, altrimenti ha effetto solo dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

Dalla data di presentazione della domanda di licenza di edificazione, è sospesa la facoltà di espropriazione di cui al precedente articolo 13, nei riguardi delle aree e relative pertinenze che, a costruzione ultimata, sarebbero sottratte alla imposizione ai sensi del primo comma del precedente articolo 18, sempre che entro centoventi giorni dalla domanda i lavori siano effettivamente iniziati. La sospensione del diritto di espropriazione cessa in ogni modo col decorso di due anni dal rilascio del permesso di costruzione se entro tale termine il fabbricato non sia dichiarato abitabile.

Nel caso in cui i lavori siano iniziati, ma non completati entro il termine previsto, l'espropriazione può aver luogo, ed il costo delle opere iniziate è rimborsato solo nei limiti dell'utile che l'Ente espropriante ne può ritrarre.

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di tre anni per gli edifici con più di quindici piani e di quattro anni per gli edifici con più di venti piani. In tali casi l'esenzione dall'imposta viene accordata quando la costruzione sia abitabile con effetto dal 1° gennaio del secondo o del terzo anno antecedente quello del rilascio della dichiarazione di abitabilità.

Il termine per l'esecuzione dei lavori è prorogato se eventi eccezionali rendano necessari periodi di sospensione dei lavori non inferiori ad un mese.

Art. 20.

A tutti gli effetti, in luogo della dichiarazione di abitabilità, può essere presentata una attestazione dell'Ufficio tecnico erariale o dell'Uf-

ficio tecnico del genio civile che attesti la avvenuta utilizzazione dell'area a scopo edificatorio e la misura della utilizzazione stessa in relazione alle norme edilizie in vigore.

Art. 21.

Per i primi due anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge, dal totale globale dell'imposta dovuta da ogni contribuente persona fisica è detratto l'importo di lire 50.000. Le intestazioni collettive a coniugi o parenti entro il terzo grado preesistenti al 1° gennaio 1956, ovvero derivanti da successione ereditaria, sono considerate come intestazioni a una sola persona fisica. Le altre intestazioni collettive sono equiparate, ai soli effetti del presente articolo, alle intestazioni a persone giuridiche.

Art. 22.

Il proprietario al quale venga imposto di cedere le aree per la formazione di vie o piazze a sensi dell'articolo 24 della legge urbanistica generale, o che tale cessione faccia, a titolo gratuito, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per concorrere alla edificabilità o alla valorizzazione della zona o per l'attuazione di servizi pubblici o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuti dal Comune, ha diritto, per una volta tanto, alla detrazione dalla imposta sulle aree fabbricabili di un importo pari al valore della cessione effettuata.

Il valore delle cessioni effettuate sarà stabilito, in caso di mancato accordo, dall'Ufficio tecnico erariale a norma del secondo comma del precedente articolo 15. Le parti, ai fini di ottenere una diversa valutazione, hanno diritto di proporre opposizione.

Art. 23.

L'aumento di valore delle aree fabbricabili assoggettato al contributo di miglioria specifica ai sensi dei successivi articoli da 43 a 50 si detrae ad ogni effetto dal valore dichiarato o accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta nell'anno di inizio dell'opera pubblica.

Art. 24.

La riscossione della imposta sulle aree fabbricabili si effettua con le modalità e i privilegi delle imposte dirette.

Il pagamento della imposta relativa ai primi due anni di applicazione del tributo è ripartito in 24 rate bimestrali. Per coloro che hanno un carico annuo d'imposta superiore ai 50 milioni, il pagamento è ripartito in 36 rate bimestrali. Al contribuente che paghi in unica soluzione entro 60 giorni dalla pubblicazione del ruolo, è accordata la riduzione del 20 per cento.

Il credito di imposta è garantito sulle aree di cui si tratta ed assistito da diritto di prelazione sul valore delle stesse seguendo immediatamente i crediti di cui all'articolo 2780, n. 5, del Codice civile.

TITOLO II

MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE.

CAPO I. — *Imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate.*

Art. 25.

Gli articoli da 236 a 243 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono soppressi.

Art. 26.

È data facoltà ai Comuni, che non applicano l'imposta di cui al Titolo I della presente legge, di istituire un'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate.

Le aree sulle quali siano costruiti edifici inabitabili o di cubatura inferiore al 50 per cento di quella consentita dalle norme in vigore si considerano inedificate, e si considera costruzione solo quella che corrisponda ad una utilizzazione non inferiore alla percentuale suindicata.

Art. 27.

L'incremento di valore delle aree è determinato:

per la prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato, accertato alla data determinata nella deliberazione di applicazione iniziale dell'imposta, e quello accertato nel momento della successiva alienazione dell'area a qualsiasi titolo per atto tra vivi o nel momento dell'inizio della sua utilizzazione per la costruzione di un edificio;

per l'applicazione successiva, dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione dell'area a qualsiasi titolo per atto tra vivi o dell'inizio della sua utilizzazione per la costruzione di un edificio;

in mancanza di alienazione per atto tra vivi o di costruzione di edificio durante un quindicennio, dalla differenza tra il valore di mercato accertato alla data determinata nella deliberazione di applicazione iniziale dell'imposta oppure in occasione dell'ultima alienazione, e quello valutato dopo il quindicennio dalla data determinata dalla deliberazione di applicazione iniziale dell'imposta o da quella della sua ultima applicazione.

Il valore di mercato nel momento della alienazione per atto tra vivi o della costruzione deve essere accertato indipendentemente dal prezzo pattuito o denunciato nell'atto di alienazione. Agli effetti della determinazione dei valori realizzati non si tiene nessun conto dei vincoli limitativi della edificabilità ove non si tratti di vincoli inderogabili derivanti da leggi o da provvedimenti amministrativi.

Art. 28.

La deliberazione istitutiva della imposta deve indicare la data nella quale si considera che le aree avessero il valore che il Comune assume ai sensi del successivo articolo 30 come base per la determinazione dell'incremento tassabile. Tale data non può essere fissata a più di tre anni prima di quella della deliberazione.

Art. 29.

Nella deliberazione istitutiva della imposta sugli incrementi di valore delle aree, il Comune determina le zone del territorio comunale nelle quali è obbligatoria la dichiarazione delle aree inedificate e dispone che, entro novanta giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui al comma che segue, tutti i proprietari di aree inedificate esistenti in dette zone dichiarino le loro proprietà. Con successive deliberazioni la delimitazione delle zone può essere modificata.

Della deliberazione e dei termini entro i quali devono essere presentate le dichiarazioni il Sindaco dà avviso mediante manifesto da affiggersi entro dieci giorni dalla approvazione della deliberazione da parte dell'autorità tutoria.

La dichiarazione deve contenere, per singoli lotti di area:

la esatta descrizione catastale;

l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria;

l'indicazione degli eventuali aventi diritto di enfiteusi, di superficie, di usufrutto od uso;

il valore attribuito a ciascun lotto di terreno alla data assunta come base per la imposizione ai sensi del precedente articolo 28 e quello calcolato ai sensi del precedente articolo 2, primo e secondo comma, nonché il valore al momento della dichiarazione;

la data di registrazione dell'atto di acquisto a titolo oneroso o gratuito da parte del dichiarante o della denuncia di successione se il dichiarante abbia acquistato la proprietà o altro diritto reale sull'immobile per il quale la dichiarazione si faccia dopo la data di riferimento determinata ai sensi del precedente articolo 28.

Art. 30.

La deliberazione istitutiva dell'imposta sull'incremento del valore delle aree inedificate, o una deliberazione successiva, da assumersi entro il termine massimo di sei mesi dalla scadenza del termine assegnato ai proprietari di aree inedificate per la dichiarazione di cui al

precedente articolo 29, deve determinare il valore attribuito dal Comune alle singole aree alla data di riferimento di cui all'articolo precedente. La determinazione può essere fatta anche globalmente, per le aree di una stessa zona che abbiano lo stesso valore medio con oscillazioni che non superino il 10 per cento. La deliberazione è notificata per estratto a ciascun dichiarante entro un anno dalla scadenza del termine per la dichiarazione di cui al precedente articolo 29.

Art. 31.

Entro trenta giorni dalla alienazione totale o parziale di un'area non edificata, anche se situata fuori delle zone nelle quali la dichiarazione è obbligatoria, le parti contraenti devono farne denuncia al Comune nel quale l'area è situata.

L'alienazione per atto tra vivi di quote indivise o della nuda proprietà o di diritti reali di godimento sulle aree stesse, la costituzione di enfiteusi, del diritto di superficie, la cessione del diritto dell'usufruttuario e il consolidamento dei diritti di usufrutto od uso con la nuda proprietà, la cessazione dei diritti di superficie o di enfiteusi, a qualunque titolo avvengano, sono equiparati alla alienazione totale agli effetti dell'obbligo della denuncia.

La denuncia deve contenere gli estremi dell'atto di alienazione ed il valore corrente dell'area nel momento della stipulazione dell'atto stesso.

Analoga denuncia deve essere fatta dal proprietario del terreno e dalla impresa costruttrice entro sessanta giorni dall'inizio di qualsiasi costruzione. Nella denuncia deve essere indicato il valore corrente dell'area al momento dell'inizio della costruzione.

Trascorsi quindici anni dalla data fissata nella deliberazione come base di riferimento per l'incremento di valore delle aree inedificate di cui al precedente articolo 28 o da successiva data con riferimento alla quale l'imposta sia stata accertata, i proprietari delle aree che non abbiano subito trapassi nè di proprietà nè di altri diritti reali di godimento per atto tra vivi o sulle quali non siano state denunciate costruzioni devono dichiarare al Comune il valore dalle aree stesse raggiunto.

Tale dichiarazione deve essere ripetuta ad ogni quindicennio a partire dalla data della precedente dichiarazione, semprechè nel periodo intermedio non si siano verificati altri fatti dei quali siasi resa obbligatoria la denuncia ai sensi dei primi quattro commi del presente articolo.

Le dichiarazioni per trascorso quindicennio senza alienazioni per atto tra vivi e senza costruzioni devono essere presentate entro il 20 settembre dell'anno solare in cui il quindicennio si matura e devono contenere gli estremi dell'ultima dichiarazione o denuncia in conseguenza della quale sia stato accertato un incremento di valore.

Le dichiarazioni e le denunce possono essere spedite anche per posta con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Chiunque, avendo l'obbligo della dichiarazione o della denuncia, non la presenta è punito ai sensi dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il minimo e il massimo della pena previsti nell'articolo stesso sono moltiplicati per cinquanta.

Art. 32.

Le esenzioni previste dal precedente articolo 5 sono estese all'imposta sull'incremento di valore delle aree, di cui al presente titolo.

Quando uno degli enti esenti ai sensi del precedente articolo 5 alieni le aree, deve farne denuncia ai sensi dell'articolo precedente. L'incremento di valore si calcola in tal caso a partire da tale alienazione assumendo come valore base quello della data dell'alienazione stessa.

Art. 33.

In base alle dichiarazioni, alle denunce, alle rettifiche o agli accertamenti di ufficio, la Giunta municipale con una o più deliberazioni da adottarsi e da notificarsi entro un anno dalla denuncia di alienazione per atto tra vivi o di inizio di costruzione o dalla dichiarazione presentata per trascorso quindicennio, determina la differenza tra il valore da essa attribuito all'area di cui si tratta nel momento della alie-

nazione, della costruzione o del trascorso quindicennio ed il valore base determinato ai sensi della deliberazione assunta ai sensi del precedente articolo 30 od il maggior valore sul quale sia stata già applicata od accertata, successivamente alla data di applicazione iniziale del tributo, l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate.

Art. 34.

Ove la Giunta municipale, in occasione dell'alienazione di un'area per atto tra vivi, o del rilascio di una licenza di costruzione, o quando siano trascorsi quindici anni dalla data di applicazione iniziale del tributo senza che una area sia stata oggetto di alienazione per atto tra vivi, ritenga applicabile l'imposta anche se l'area è situata fuori delle zone di dichiarazione obbligatoria, provvede nella deliberazione di cui al precedente articolo 33 alla determinazione, oltre che del valore corrente al momento della alienazione o della costruzione, o del maturarsi del quindicennio, anche del valore base. Tale valore deve essere fissato con riferimento alla data antecedente di quindici anni o, se queste siano più vicine, alla data di applicazione iniziale dell'imposta o a quella dell'ultima alienazione per atto tra vivi.

Art. 35.

Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificati per estratto al contribuente entro giorni trenta.

In caso di omessa dichiarazione o denuncia, l'accertamento o la rettifica di cui al comma precedente debbono essere notificati entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione o denuncia sarebbe dovuta essere presentata.

Contro ogni accertamento difforme dalle dichiarazioni e dalle denunce e contro la determinazione del valore iniziale è dato unico ricorso solo nel momento dell'accertamento della differenza imponibile. Non è ammesso ricorso per i valori per i quali il Comune dichiara di accettare le valutazioni definitive agli effetti dell'imposta di registro sugli atti di alienazione, nè per i valori già accertati in occasione di precedente applicazione dell'imposta.

Si applicano alle notificazioni ed ai ricorsi le norme di cui agli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Art. 36.

L'imposta sull'incremento di valore è dovuta dall'alienante; nel caso di trasmissione del diritto dell'usufruttuario, della nuda proprietà, del diritto di superficie o di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano le norme di cui agli articoli 19, 20 e 28 della legge di Registro. La trasmissione dell'enfiteusi o del diritto di superficie permanente è parificata alla cessione del diritto di proprietà.

Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprietà e la cessazione dei diritti di superficie e di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazioni della imposta se il diritto si sia staccato dalla proprietà o sia stato oggetto di alienazione per atto tra vivi nel quindicennio precedente.

Art. 37.

L'aumento di valore per costruzione o trascorso quindicennio è colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta o del superficiario permanente, salva la applicazione dell'articolo 964 del Codice civile per la suddivisione dell'onere fra i cointestati.

Ove sussistano diritti di usufrutto, di uso, o di enfiteusi o superficie di durata limitata nel tempo l'imposta accertata per costruzione o per trascorso quindicennio è applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sull'area in via solidale; l'onere si suddivide però fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui agli articoli 19, 20 e 28 della legge di Registro.

Art. 38.

Nella prima applicazione del tributo l'obbligato al pagamento dell'imposta ha ragione di rivalsa verso coloro che hanno ceduto la proprietà delle aree nel periodo successivo alla

data di riferimento di cui al precedente articolo 28, in proporzione alla durata delle loro proprietà.

Art. 39.

L'imposta è applicata sull'incremento di valore delle aree inedificate con l'aliquota del 15 per cento.

La riscossione avviene, nel caso di alienazione o di costruzione, mediante iscrizione a ruolo con le modalità ed i privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette in dodici rate bimestrali. Per il caso in cui si colpisca l'incremento di valore per trascorso quindicennio senza trasferimento per atto tra vivi, il pagamento può essere effettuato in ventiquattro rate bimestrali. Per coloro che abbiano un carico di imposta superiore ai 50 milioni il pagamento sarà ripartito in 36 rate bimestrali. Il relativo credito è assistito da diritto di prelazione ed è collocato subito dopo i crediti di cui all'articolo 2780, n. 5, del Codice civile.

Nel caso che il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del ruolo, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere effettuato in dodici rate e del 20 per cento se il pagamento poteva essere effettuato in ventiquattro o trentasei rate.

Art. 40.

Dall'incremento di valore soggetto all'imposta è detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assoggettato al contributo di miglioria specifica.

Art. 41.

Dal valore delle aree accertato nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone, nonchè il plusvalore, determinato da miglioramenti apportati

dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta.

La richiesta di detrazioni deve essere fatta, a pena di decadenza, unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso quindicennio, obbligatoria ai sensi del precedente articolo 29.

Art. 42.

L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree inedificate è ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare, purchè la maggiorazione dei valori sia stata regolarmente e tempestivamente denunciata dal contribuente agli effetti della applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

CAPO II. — Contributo di miglioria specifica.

Art. 43.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta od indiretta della esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi.

Per le miglurie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, salvo le modificazioni di cui ai successivi articoli 46 e 47.

Art. 44.

È soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un più redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti, nonchè l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validità

dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare che non siano prorogati, o alle modifiche degli stessi.

In ogni caso sono esenti dal contributo di cui al comma precedente i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente a quella della deliberazione che ha approvato il piano regolatore o quello delle zone da destinare all'edilizia popolare.

Art. 45.

Il contributo di miglioria specifica si applica sul maggior valore acquisito dagli immobili che vi sono soggetti con aliquota fissata dall'amministrazione competente in misura non superiore al 25 per cento. Nel caso di opere eseguite a carico di un solo Ente, il contributo è applicato e riscosso dall'Ente stesso; nel caso di opere eseguite col concorso di più enti il contributo è applicato dall'Ente che ha diretto l'esecuzione dell'opera con l'aliquota del 25 per cento; gli altri enti hanno diritto ad una quota del contributo proporzionale al loro concorso nelle spese.

Per quanto riguarda l'onere dell'imposta, le esenzioni soggettive, la riscossione, i privilegi, la garanzia sulle aree, le detrazioni e le controversie, si applicano le corrispondenti norme previste dal Capo I del presente Titolo.

Art. 46.

L'articolo 4 e il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono abrogati.

Art. 47.

Il primo comma dell'articolo 1 e gli articoli 7 e 17 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1, primo comma. — « Quando in dipendenza di un'opera pubblica eseguita dallo Stato, direttamente o per concessione, derivino vantaggi economicamente valutabili a beni immobili, l'Amministrazione dello Stato impone

a carico dei rispettivi proprietari un contributo di miglioria, da determinare in rapporto all'incremento di valore derivato agli immobili per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica ».

Art. 7. — « L'aliquota da applicarsi all'incremento di valore è del 25 per cento dell'incremento stesso ».

Art. 17. — « Per le opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie, dalle Regioni o da altri Enti o Consorzi con il concorso dello Stato, il contributo di miglioria è imposto dall'Ente che ha provveduto all'esecuzione dell'opera, secondo le norme relative al contributo di miglioria specifica previste dal testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

« Se all'esecuzione dell'opera ha provveduto lo Stato, le norme da applicarsi sono quelle del titolo II della presente legge.

« Nel caso in cui l'imposta sia applicata dagli Enti locali, le relative deliberazioni debbono essere notificate alle Intendenze di finanza competenti per territorio, che in ogni caso hanno diritto di surrogarsi agli Enti stessi se non provvedano, entro sessanta giorni dalla notifica di apposita diffida e di impugnare ogni loro provvedimento che riguardi l'ammontare del contributo dovuto dai singoli contribuenti ».

Art. 48.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni e i Consorzi di enti pubblici territoriali che intendono applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il Comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberarlo entro un anno dalla data di approvazione delle varianti stesse o dalla scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare

gli incrementi di valore in base ai quali l'Ente impositore intende applicare il contributo.

Per i Consorzi di enti appartenenti a più provincie la deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministro per le finanze. Per tutti gli altri enti si applicano le norme di cui al successivo articolo 53.

La deliberazione, dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo, deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'Ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati.

Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati è ammesso ricorso alle Commissioni competenti ai sensi degli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. Il ricorso deve contenere la indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglioria specifica, altrimenti si intendono accettati i valori indicati dall'Amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altro motivo.

Quando la opposizione del contribuente riguarda solo la determinazione dell'incremento di valore, il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizione del maggiore contributo dopo la decisione degli organi competenti.

Art. 49.

L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica o dopo l'approvazione della variante al piano regolatore o dopo la scadenza o la deliberazione di modifica dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, ed il prezzo di mercato che i beni immobili avevano al 1° gennaio dell'anno antecedente a quello della deliberazione di dar corso alla opera pubblica e alla variante di cui si tratta o a quello della scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

Ove l'incremento di valore dipenda anche da cause concorrenti, diverse da quelle di cui al

precedente articolo 43, il contributo si applica soltanto alla parte di incremento attribuibile a queste ultime cause. La diminuzione del valore imponibile per questo titolo deve essere chiesta nel ricorso contro l'accertamento a pena di decadenza. Così pure deve essere chiesta la detrazione spettante per i beni eventualmente conferiti e per i contributi dati per l'esecuzione dell'opera pubblica da parte del proprietario a carico del quale viene accertato il contributo o dei suoi danti causa a titolo universale, nonché quella delle spese sostenute e della presunta remunerazione dell'opera prestata dal contribuente e dalla propria famiglia per la realizzazione delle opere pubbliche o dell'utilità derivante dall'opera pubblica di cui si tratta.

Se dei conferimenti sia stato già tenuto conto ai sensi del precedente articolo 41 non si fa luogo alla relativa detrazione dal contributo di miglioria specifica.

Art. 50.

Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualità costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene però posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 39.

TITOLO III

NORME GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 51.

Il termine di prescrizione per l'accertamento di quanto dovuto ai Comuni in base alle norme della presente legge, compresi i casi previsti dal precedente articolo 7, è di anni cinque.

Art. 52.

Agli effetti della presente legge, si applicano, in quanto non derogate da altre disposizioni, le norme del Capo XIX del testo unico

per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Art. 53.

Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge, sono soggette al controllo di legittimità da parte delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale; quelle per la delimitazione delle zone in cui la dichiarazione è obbligatoria e quelle per la determinazione delle aliquote o delle altre modalità di applicazione dei tributi, sono soggette anche al controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli Enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Art. 54.

I Comuni che istituiscono l'imposta di cui al Titolo I della presente legge non possono applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate, di cui al Titolo II, Capo I per gli incrementi di valore che si verifichino successivamente alla data di applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili.

Art. 55.

I Comuni che cessino dall'applicare l'imposta sulle aree fabbricabili e che deliberino di applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate assumono come valore iniziale di riferimento il valore lordo definitivo in base al quale è stato calcolato l'imponibile dell'imposta sulle aree fabbricabili nell'ultimo anno di applicazione della stessa.

Art. 56.

I Comuni che deliberino l'applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili ai sensi del Titolo I della presente legge, cessando dall'applicazione della imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate o che da tale applicazione cessino anche per altri motivi, debbono assoggettare ad imposte in via straordinaria l'aumento di valore verificatosi fino alla data di cessazione dell'imposta sugli incrementi anche se non sia trascorso il quindicennio di cui

al precedente articolo 27. L'imposta così accertata viene riscossa con le modalità, le rateazioni e i privilegi di cui al precedente articolo 39.

Nel caso in cui si cessi dalla applicazione della imposta sugli incrementi di valore per applicare l'imposta sulle aree fabbricabili si presume che alla data di cessazione della applicazione della imposta sugli incrementi, le singole aree abbiano valore pari a quello dichiarato o accertato in occasione della prima applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili.

Art. 57.

Il gettito dell'imposta sulle aree fabbricabili, dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate e del contributo di miglioria specifica di cui alla presente legge viene contabilizzato dai Comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e non è assunto a far parte del bilancio economico di esercizio del Comune salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.

Il 30 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente deve essere destinato dai Comuni con precedenza alle spese per acquisto o espropriazione di aree e alle spese per la sistemazione della rete viabile e dei pubblici servizi.

Del restante gettito il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere quella del bilancio economico.

In ogni caso, del gettito dei tributi di cui al primo comma non si tiene conto agli effetti di cui agli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e dell'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni. Non potrà però essere concesso ai Comuni di applicare la supercontribuzione alla sovrimposta sui terreni e sui redditi agrari in misura superiore rispettivamente al 350 per cento e al 500 per cento, se almeno il 50 per cento del gettito dei tributi suindicati non è applicato al bilancio economico.

Art. 58.

Il termine del 31 dicembre stabilito dal precedente articolo 10, per le rettifiche d'ufficio agli effetti della imposta sulle aree fabbricabili è, in sede di prima applicazione dell'imposta stessa, prorogato al 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 59.

I Comuni che hanno già deliberato ma non ancora attuata l'applicazione dei contributi di migliororia generica ai sensi del testo unico per la finanza locale e quelli che deliberino entro l'anno in corso all'entrata in vigore della presente legge l'applicazione della imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate possono applicare l'imposta sull'incremento dei valori verificatosi dal 1° gennaio 1954.

I Comuni di cui al comma precedente possono assumere come valore delle singole aree al 1° gennaio 1954 quello definitivamente accertato agli effetti della imposta di registro e della imposta sulle successioni per trapassi avvenuti fra il 1° luglio 1953 ed il 30 giugno 1954 o, in difetto, il valore definitivamente accertato agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 153, moltiplicato per il coefficiente 5.

In tali casi l'impugnativa del valore al 1° gennaio 1954 da parte del contribuente è ammessa soltanto per errori materiali o di calcolo.

Art. 60.

I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già deliberato la applicazione del contributo di migliororia generica possono, entro un anno dalla data stessa, deliberare la applicazione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate per gli incrementi verificatisi successivamente alla data già stabilita come data di inizio dell'aumento tassabile, agli effetti della deliberazione per l'applicazione del contributo di migliororia generica.

In caso di applicazione del primo comma, i ricorsi ed i reclami pendenti presso le Giunte provinciali amministrative e presso il Ministero delle finanze contro le deliberazioni rela-

tive alla applicazione del contributo di migliororia generica vengono trasmessi d'ufficio, entro tre mesi dalla richiesta del Comune, alle Commissioni comunali di cui all'articolo 278 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, per il relativo giudizio, eccetto il caso che si tratti di impugnative dei valori iniziali per il conteggio del contributo di migliororia generica, nel qual caso l'impugnativa decade, e può essere riproposta, se del caso, solo ai sensi della presente legge, dopo che sia accertato anche il valore delle aree al momento della alienazione per atto *tra vivi*, dell'inizio di costruzione e del compiuto quindicennio.

Della trasmissione dei ricorsi è data comunicazione alle parti a cura del Comune.

Art. 61.

Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1° gennaio 1954 o antecedenti non sono più procedibili quando l'Amministrazione comunale dichiara di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dal precedente articolo 59.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 62.

Sul gettito dell'imposta sulle aree fabbricabili e su quello dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate, i Comuni possono rilasciare delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti e di altri Istituti di diritto pubblico che siano autorizzati a concedere mutui ai Comuni, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 330 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, fino al limite di metà delle riscossioni effettuate mediamente nel quinquennio precedente.

Tali delegazioni sono equiparate a quelle contemplate come accettabili a garanzia di mutui dalle disposizioni statutarie degli Enti o Istituti che esercitano i finanziamenti,

TABELLA DELLA ALIQUOTA DI IMPOSTA DA APPLICARE AL VALORE IMPONIBILE DELLE AREE IN RELAZIONE ALLA VARIAZIONE PERCENTUALE DEL LORO VALORE (ARTICOLO 17).

Aumento percentuale del valore delle aree	Aliquota percentuale	Aumento percentuale del valore delle aree	Aliquota percentuale
fino al 10	0,30	fino al 56	6,80
» » 11	0,3036	» » 57	7,05
» » 12	0,3279	» » 58	7,30
» » 13	0,3541	» » 59	7,55
» » 14	0,3824	» » 60	7,80
» » 15	0,4130	» » 61	8,05
» » 16	0,4460	» » 62	8,30
» » 17	0,4817	» » 63	8,55
» » 18	0,5202	» » 64	8,80
» » 19	0,5618	» » 65	9,05
» » 20	0,6067	» » 66	9,30
» » 21	0,6552	» » 67	9,55
» » 22	0,7076	» » 68	9,80
» » 23	0,7642	» » 69	10,05
» » 24	0,8253	» » 70	10,30
» » 25	0,8913	» » 71	10,55
» » 26	0,9626	» » 72	10,80
» » 27	1,0396	» » 73	11,05
» » 28	1,1227	» » 74	11,30
» » 29	1,2125	» » 75	11,55
» » 30	1,3095	» » 76	11,80
» » 31	1,4152	» » 77	12,05
» » 32	1,5273	» » 78	12,30
» » 33	1,6495	» » 79	12,55
» » 34	1,7814	» » 80	12,80
» » 35	1,9239	» » 81	13,05
» » 36	2,0778	» » 82	13,30
» » 37	2,2440	» » 83	13,55
» » 38	2,4230	» » 84	13,80
» » 39	2,6168	» » 85	14,05
» » 40	2,8258	» » 86	14,30
» » 41	3,0518	» » 87	14,55
» » 42	3,30	» » 88	14,80
» » 43	3,55	» » 89	15,05
» » 44	3,80	» » 90	15,30
» » 45	4,05	» » 91	15,55
» » 46	4,30	» » 92	15,80
» » 47	4,55	» » 93	16,05
» » 48	4,80	» » 94	16,30
» » 49	5,05	» » 95	16,55
» » 50	5,30	» » 96	16,80
» » 51	5,55	» » 97	17,05
» » 52	5,80	» » 98	17,30
» » 53	6,05	» » 99	17,55
» » 54	6,30	» » 100	17,80
» » 55	6,55		

Per ogni aumento percentuale di valore di una unità l'aliquota si aumenta dello 0,25 per cento sino ad una aliquota massima del 50 per cento.

N. B. - 1) La percentuale di aumento si calcola in base ai valori delle aree determinati annualmente nei modi indicati nell'articolo 8 al netto della detrazione di cui all'articolo 4. Per l'applicazione dell'imposta ad aree precedentemente non tassate, l'aliquota è determinata in base alla tabella calcolandosi l'aumento percentuale rispetto al valore detraibile ai sensi dell'articolo 4.

2) L'imposta si applica sul valore dichiarato o accertato definitivamente con riferimento al 1° settembre dell'anno solare precedente.

3) L'aliquota dello 0,30 per cento si applica anche nei casi in cui il valore resti costante o diminuisca.

PRESIDENTE. Sui singoli punti del coordinamento non vi sono osservazioni.

Prima di mettere ai voti, nel suo complesso, il testo coordinato del disegno di legge, avverto che, in sede di coordinamento, la Commissione ne ha così modificato il titolo: « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ».

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il testo coordinato del disegno di legge n. 1183. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al disegno di legge n. 1181. Do la parola al relatore, senatore De Luca Angelo, perchè illustri i punti essenziali del coordinamento.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche per questo disegno di legge possiamo dire che la Commissione si è limitata a poche modifiche di natura formale introdotte nel testo coordinato rispetto al testo precedentemente approvato dall'Assemblea.

In particolare, vi è un frazionamento di alcuni articoli i quali, anzichè essere contenuti in un articolo unico, come era precedentemente, sono stati divisi in parecchi articoli per ragioni di chiarezza. Vi è stata anche un'inversione, in quanto l'articolo 12-*bis* è stato portato prima dell'articolo 10, per ragioni evidenti dovute al contenuto dell'articolo.

Altre piccole modifiche di natura secondaria sono state inoltre apportate; ad esempio, nell'articolo 1 è stato invertito l'ordine di esposizione nel senso che il soggetto del verbo fondamentale è stato posto prima del complemento. Nell'articolo 2 è stato specificato l'elenco dei Comuni autorizzati a compiere i piani per l'edilizia popolare, così come nella relazione del disegno di legge era fatto, nel senso che ogni Comune ha una sua lettera alfabetica che lo distingue dagli altri.

Anche in questo disegno di legge è stato poi introdotto, insieme alla Giunta provinciale amministrativa, anche il concetto di un organo analogo alla Giunta provinciale nel caso delle Regioni,

Questi sono i principali punti, anzi si può dire gli unici punti nei quali il testo coordinato differisce, e ripeto, solo formalmente, dal testo approvato dall'Assemblea: mi auguro pertanto che il Senato vorrà senz'altro approvarlo.

PRESIDENTE. Si dia lettura del testo coordinato dalla Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

I Comuni formano, secondo le norme della presente legge, i piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, allo scopo di favorire l'acquisizione, da parte dello Stato e degli altri enti indicati nel successivo articolo 13, delle aree occorrenti alla costruzione di alloggi a carattere popolare e popolarissimo nonchè delle aree necessarie per le opere e servizi complementari.

Art. 2.

I Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti debbono provvedere alla formazione dei piani.

Con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, emesso su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale, possono essere autorizzati a provvedere alla formazione dei piani, i Comuni:

- a) che siano capoluogo di provincia;
- b) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
- c) che abbiano una popolazione di almeno 10 mila abitanti;
- d) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno e turismo;
- e) nei quali si sia verificato, in base ai risultati dei due ultimi censimenti generali della popolazione, un incremento demografico non inferiore al 15 per cento;
- f) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
- g) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.

Più Comuni limitrofi che si trovino nelle condizioni di cui al presente articolo possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio per la formazione di un unico piano consorziale ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Qualora, nel termine di centottanta giorni decorrente, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche di cui al precedente articolo 2, i Comuni non abbiano deliberato il piano, il Provveditore regionale alle opere pubbliche ne dà comunicazione al Prefetto, il quale provvede ai sensi dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e sostituito con la legge 8 marzo 1949, n. 277.

Art. 4.

L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia popolare ed al suo prevedibile sviluppo per un sessennio.

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, prescelte nelle zone periferiche dei centri urbani, classificate residenziali per edilizia popolare nei piani regolatori vigenti. In ogni caso esse debbono riferirsi organicamente al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore, le zone riservate all'edilizia popolare sono comprese in un programma di fabbricazione, il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ed è approvato a norma del successivo articolo 11.

Art. 5.

Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonchè ad edifici pubblici e di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici.

Art. 6.

Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;

2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000 disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui al precedente articolo 5;

3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;

4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

Art. 7.

Non oltre il decimo giorno successivo alla deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei quindici giorni successivi.

Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da inserire nel « Foglio degli annunci legali della Provincia », nonchè mediante manifesto al pubblico.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il piano deve essere comunicato, a cura del Comune, al Ministero della pubblica istruzione e, ove comprenda aree di proprietà dello Stato, al Ministero delle finanze. Nel caso che le aree siano in uso all'Autorità militare, la comunicazione va fatta anche al Ministero della difesa.

Art. 8.

Entro un mese dalla data di inserzione nel « Foglio annunci legali », gli interessati possono presentare al Comune osservazioni e opposizioni.

I Ministri della pubblica istruzione, delle finanze e della difesa, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, trasmettono al Comune le loro eventuali osservazioni, indicando, se del caso, quali delle aree sono richieste per esigenze statali o militari.

Art. 9.

Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonchè il termine di quarantacinque giorni di cui al secondo comma del precedente articolo 8, il Sindaco, nei successivi venti giorni, trasmette tutti gli atti con le proprie deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al Prefetto della provincia; questi, nei dieci giorni successivi, li trasmette, col parere della Giunta provinciale amministrativa o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale, al Provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 10.

La procedura prevista dal precedente articolo 9 si applica anche per i piani redatti dal Comune dopo l'intervento del Prefetto ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 11.

I piani sono approvati dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri dell'istruzione, delle finanze e della difesa.

Quando vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il Provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una sommaria relazione della Sezione urbanistica regionale. In tale caso i piani sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il suo Consiglio superiore, stralciando le aree per le quali vi siano opposizioni da parte dei Ministeri interessati.

Il decreto di approvazione del piano va inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico. Del deposito è data notizia, a cura del Sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro un mese dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I piani approvati a norma del precedente articolo 11 hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ed hanno efficacia per la durata di sei anni dalla data della loro approvazione.

L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previste.

Le aree rimangono vincolate, per tutto il periodo di validità dei piani in cui sono incluse, alla esecuzione delle opere, impianti ed edifici in essi previsti e sono soggette ad espropriazione secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Per giustificati motivi il Ministro dei lavori pubblici può autorizzare, per un periodo non superiore ad un biennio, l'esecuzione delle opere, impianti ed edifici pertinenti alla utilizzazione delle aree già comprese negli elenchi formati ai sensi del successivo articolo 16, anche oltre il sessennio di validità del piano.

Art. 13.

Le aree edificabili comprese nei piani possono essere richieste, per la costruzione di case di tipo popolare e popolarissimo:

a) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;

b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) dagli Enti comunali di assistenza, dagli Enti ed Istituti che provvedono esclusivamente ad alloggi per i poveri senza fini di lucro;

d) dall'I.N.A.-Casa;

e) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

f) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

g) dagli Enti morali che costruiscono case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita o riscatto;

h) dall'U.N.R.R.A.-Casas e dall'Istituto nazionale per la ricostruzione edilizia.

Art. 14.

I proprietari delle aree incluse nei piani approvati a norma della presente legge, qualora ne facciano domanda al Sindaco, conservano la facoltà di costruire direttamente sulle aree stesse, fabbricati che abbiano le caratteristiche di abitazione di tipo popolare e popolarissimo, purchè in conformità del piano. Il Sindaco concede la relativa licenza su parere conforme della Commissione di cui al successivo articolo 16, subordinatamente alle probabili esigenze degli enti indicati nel precedente articolo 13.

Art. 15.

Gli enti di cui al precedente articolo 13 indicano al Sindaco le aree che intendono scegliere per le loro costruzioni entro il mese di novembre di ogni anno. Entro il successivo mese di dicembre il Sindaco devè trasmettere col proprio parere motivato le richieste stesse al Prefetto, quale Presidente della Commissione provinciale di cui al successivo articolo 16, allegando le deliberazioni eventualmente assunte dal Comune circa la utilizzazione diretta di aree.

Art. 16.

Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli Enti indicati nel precedente articolo 13 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo articolo 28, tenendo conto delle aree eventualmente prescelte dal Comune per l'esecuzione del proprio programma, e delle aree sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari con domande presentate non oltre il 31 di-

cembre dell'anno precedente, viene compilato l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.

L'elenco è compilato da una Commissione provinciale presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta:

a) dal Sindaco del Comune al quale il piano si riferisce;

b) dal Presidente dell'amministrazione provinciale;

c) dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale;

d) dal Presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari;

e) dal Capo della Sezione urbanistica regionale del Provveditorato alle opere pubbliche;

f) dall'Ingegnere capo del Genio civile;

g) da un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.

Potranno inoltre essere sentiti i rappresentanti degli enti indicati nel precedente articolo 13.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) possono farsi sostituire da un loro delegato.

Art. 17.

Ove più enti richiedano la stessa area la Commissione provinciale, nel compilare l'elenco di cui al precedente articolo 16, osserva di norma l'ordine indicato dal precedente articolo 13 nell'ambito dei criteri generali del piano.

Art. 18.

L'Ufficio tecnico erariale determina, a norma del successivo articolo 19, per ciascuna delle aree comprese nell'elenco, il valore delle stesse.

Art. 19.

Il valore delle aree è determinato a norma dell'articolo 46, quarto comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il valore venale dei terreni è riferito al tempo dell'espropriazione ma è determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti esclusivamente dall'esecuzione del piano.

Art. 20.

Gli elenchi compilati a norma del precedente articolo 16, con l'indicazione del valore delle aree, sono pubblicati nell'Albo comunale per il periodo di quindici giorni e notificati nella forma delle citazioni, a cura del Sindaco, ai proprietari interessati.

Art. 21.

Gli Enti, entro due mesi dalla pubblicazione degli elenchi, devono presentare al Prefetto le domande di emissione del decreto di espropriazione.

Il Prefetto accerta che le aree indicate sono comprese nell'elenco di cui al precedente articolo 16, e dà notizia della richiesta ai proprietari, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni dalla comunicazione possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sulla indennità di espropriazione.

La dichiarazione del proprietario di essere disposto all'accordo bonario è dal Prefetto comunicata all'Ente al quale l'area è stata destinata.

Il prezzo di acquisto delle aree cedute a norma del precedente comma è pari al valore determinato ai sensi del precedente articolo 19, aumentato del 10 per cento.

Art. 22.

Qualora entro il termine di cui al precedente articolo 21 non sia intervenuta la dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il Prefetto procede alla espropriazione.

A tal fine è sufficiente che l'Ente richiedente esibisca al Prefetto la prova dell'avvenuto deposito della indennità di espropriazione in misura pari al valore determinato a norma del precedente articolo 19 o nell'accordo raggiunto: il Prefetto, ricevuta tale prova, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di esproprio non interrompe il corso dell'espropriazione e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.

Art. 23.

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa nè impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione.

Art. 24.

Coloro che ai sensi del precedente articolo 14 abbiano ottenuto la licenza di costruire direttamente devono iniziare le costruzioni entro centottanta giorni dalla data dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio successivo.

L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni è effettuato dagli Uffici del Genio civile.

Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di 180 giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti ed espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il prezzo di acquisto o l'indennità sono corrisposti al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.

L'ammontare della penale è versato al Comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed è impiegato dal Comune per l'esecuzione delle opere di cui ai successivi articoli 28 e 29.

Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per i lavori pubblici promuove la espropriazione della costruzione per completarla e destinarla alle categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Non può farsi luogo all'espropriazione se il ritardo nell'ultimazione sia stato causato da forza maggiore.

Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare il valore dell'area calcolato ai sensi del precedente articolo 19 oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso e il migliorato.

Art. 25.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge possono essere alienate, fermi restando i diritti e gli obblighi contemplati dalla presente legge.

Art. 26.

I proprietari che costruiscono avvalendosi delle norme di cui al precedente articolo 14, prima di presentare il progetto di costruzione al Comune debbono ottenere sul progetto stesso il visto dell'Ingegnere capo del Genio civile che lo appone dopo aver accertato che i fabbricati da costruire abbiano le caratteristiche delle abitazioni di tipo popolare.

L'Ingegnere capo del Genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge; qualora ne constati l'inosservanza, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni.

In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 41, lettera b) della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Ingegnere capo del Genio civile attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma.

Art. 27.

Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che, nel Comune che ha formato il piano, risultino proprietari, da data anteriore al 1° gennaio 1956, di una o più aree edificabili di estensione non superiore, in complesso, a 2.000 metri quadrati, ciò a condizione, però, che l'utiliz-

zazione delle aree medesime non sia in contrasto con le previsioni del piano.

Sono equiparati ai proprietari i loro discendenti che ne siano divenuti eredi per successione apertasi anche dopo il 1° gennaio 1956.

Art. 28.

I Comuni sono obbligati a provvedere alla sistemazione della rete viabile delle zone incluse nei piani di cui alla presente legge, a dotarle dei necessari servizi igienici e ad allacciarle alla rete dei pubblici servizi.

Art. 29.

L'aliquota del 30 per cento di cui all'articolo 57 della legge concernente le imposizioni sulle aree fabbricabili, l'importo delle penalità di cui al precedente articolo 24, e il ricavato delle vendite di cui al successivo articolo 30 devono essere destinate con priorità dal Comune alle spese per acquisto o espropriazione delle aree a norma della presente legge e della legge concernente le imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili e alle spese per i servizi di carattere generale di cui al precedente articolo 28.

Art. 30.

Qualora le aree espropriate ai sensi dell'articolo 13 della legge concernente l'imposizione sulle aree fabbricabili non siano destinate all'edilizia popolare o utilizzate dal Comune o cedute ad Enti di cui all'articolo 13 della presente legge, il 30 per cento del ricavato delle relative alienazioni deve essere destinato ai fini di cui al precedente articolo.

Art. 31.

Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni sui singoli punti del coordinamento, metto ai voti, nel suo complesso, il testo coordinato del disegno di legge n. 1181.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Caporali e De Bosio: « Costituzione di un Ministero della sanità pubblica » (67).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Caporali e De Bosio: « Costituzione di un Ministero della sanità pubblica ».

Essendo stata chiusa la discussione generale, do la parola al senatore Benedetti, facente funzioni di relatore.

BENEDETTI, f.f. relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di rendere un omaggio al relatore di questo disegno di legge, il compianto nostro collega senatore Perrier, autorizzandomi a leggere la relazione che lui aveva preparato per svolgerla in questa Aula.

« È certamente con il più vivo compiacimento che ho seguito l'ampio ed elevato dibattito che si è svolto in Senato sul Ministero della Sanità pubblica. Questo Ministero fu invocato sin dal 1888, all'epoca della legge Crispi-Pagliani. A questo proposito vorrei ricordare al collega Mastrosimone che non soltanto il nome di Guido Baccelli — citato nella sua relazione — va menzionato, ma anche quello di un grande clinico della Scuola di Napoli di quei tempi, Antonio Cardarelli, che sin dal 1888 auspicava ardentemente il sorgere del

Ministero della guerra contro i microbi, come egli lo chiamava, illudendosi (ahimè, illusione fallace!), che esso dovesse avere il sopravvento sul Ministero della guerra contro gli uomini.

« Questo Ministero è poi successivamente stato richiesto, via via, non soltanto da infiniti voti di medici, di scienziati e di congressi, ma anche da personalità eminenti nel campo giuridico ed amministrativo (Luigi Carlo Farini, il Cataldi, il Carapelle, per limitarmi ai maggiori) e da voti e mozioni del Parlamento (basta ricordare la mozione Silvestrini-Persico, con la firma di 106 senatori, nell'altra legislatura).

« E questo Ministero è sempre più frequentemente richiesto dalla opinione pubblica, ormai matura mercè l'opera dei nostri Maestri e dei nostri valorosi colleghi condotti, che anche nei più sperduti centri d'Italia hanno saputo diffondere una vera coscienza igienistica nel popolo, tanto da fargli acquisire una visione chiara e precisa di quelli che sono i problemi della pubblica salute. È appunto per andare incontro a questa ormai evidente aspirazione di un popolo che, come il nostro, ha la sua principale ricchezza nelle braccia e nel cuore dei suoi lavoratori che noi vogliamo un organismo solo, tecnicamente competente, fornito della necessaria autorità politica, dotato di uffici propri, centrali e periferici, e responsabile di fronte al Parlamento, che riunisca, coordini ed indirizzi tutte le molteplici attività di carattere igienico e sanitario della Nazione.

« Qualcuno ha detto: il coordinamento è stato tentato ed è fallito.

« Un articolo del T.U.L.S., dice: " I servizi di igiene scolastica, del lavoro, delle colonie e in genere i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica civile o militare che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni della legge sanitaria e alle istruzioni del Ministero dell'interno ".

« Perchè è fallito? Perchè è mancato chi avesse dirette e precise responsabilità in materia: quel dicastero, cioè, che solo poteva assumerle.

« Detto questo, io non mi soffermerei che di sfuggita su fatti messi in luce da tutti, i quali mostrano il deplorabile stato della nostra attuale organizzazione sanitaria, che è ormai soltanto un mosaico scomposto, suddiviso in ben otto Ministeri legiferanti in materia, in non poche associazioni ausiliarie autonome, in numerosi istituti di assistenza e previdenza, di modo che doppioni, interferenze, lacune, dispersioni, sono ormai all'ordine del giorno.

« Mi basterà citare un esempio recente, che mi appare particolarmente indicativo della confusione dominante nelle direttive e nelle competenze.

« Nell'agosto 1954, il Ministro Vigorelli, con nobilissimi intenti, istituì nel suo Ministero una Commissione, sia pure composta con accorta latitudine, per lo studio di un disegno di legge per la difesa sociale contro la tubercolosi.

« Nel corso dei lavori della Commissione è stato, ad esempio, interpellato anche il Ministero dell'istruzione pubblica sui problemi igienici e sanitari della scuola elementare. L'Á.C.I.S., invece, che per dovere di istituto dispone dei mezzi tecnici necessari per indirizzare, sviluppare, coordinare e controllare tutte le attività sanitarie del Paese, è stato in detta occasione completamente ignorato. Si assiste perciò alla equivoca situazione per la quale l'Á.C.I.S., che è gerarchicamente, strutturalmente e finanziariamente il depositario di tutte le responsabilità che si identificano con la tutela dell'igiene e della sanità pubblica (ma che è privo di voce propria in Parlamento e di fronte alla pubblica opinione) è stato praticamente messo da parte in questioni così importanti e così evidentemente appartenenti al suo settore.

« E mi sembra valga la pena di accennare, anche se brevemente, alla questione del prestigio di cui può godere questa nostra massima Autorità sanitaria, finora limitata al rango di Commissariato, anche se Alto, di fronte alle altre Nazioni.

« Questione non essenziale, ne convengo, ma pure di non piccola importanza e che ha dato occasione a non pochi commenti: 57 sono le Nazioni che hanno ormai il Ministero della Sanità. Lo hanno l'India, la Cina, l'Etiopia,

la Liberia e tante altre Nazioni alle quali non si attribuisce generalmente un livello di organizzazione pari alle necessità affermatesi nel mondo moderno. Ed a questo proposito bene ha fatto l'onorevole Spallicci a far rilevare come noi, aderendo ben giustamente all'O.M.S. — a questo organismo sanitario sopranazionale che riuscirà forse a stringere, in modo pacifico, i legami fra tutti i popoli del mondo più e meglio di quel che ciò non avvenga attraverso i contatti e le note diplomatiche — ci veniamo a trovare in esso, in negabilmente, in uno stato di inferiorità, quanto meno formale, di fronte agli altri popoli.

« È indubbio che una Nazione di circa 50 milioni di abitanti, gloriosa di tradizioni e ricca di secolare esperienza, non può, a tutela del suo prestigio e decoro e in qualità di membro di detta organizzazione, mancare di seguire il passo delle Nazioni più progredite ed aggiornarsi nella legislazione sanitaria.

« Esaurite queste brevi premesse, io vorrei ora particolarmente soffermarmi sulle principali obiezioni avanzate da alcuni oratori su questo progetto di legge. Ma prima di tutto sento il dovere di ringraziare vivamente tutti i colleghi intervenuti e specialmente il nostro decano e maestro, onorevole Caporali, il quale, unitamente al collega De Bosio, è stato il presentatore di questo progetto di legge.

« Il senatore Caporali, con parole commoventi ed umane, ci ha detto tutto il travaglio, tutta la passione che egli, nella sua vita di medico e di ospedaliero, ha posto al raggiungimento di questa mèta. Noi, con pari commozione, oggi lo ringraziamo e siamo sicuri che questo suo discorso rappresenta, nei riguardi della mèta che egli si era prefissa, non il canto del cigno, ma piuttosto il primo di una lunga serie di interventi destinati a consolidare e perfezionare lo strumento utilissimo che egli ha contribuito a dare al Paese.

« Ed esaminiamo ora le principali obiezioni proposte a questo disegno di legge. Si è detto da alcuni che noi vogliamo ancora accrescere il Governo di un altro Ministero, e questi, si dice, sono già fin troppi. Non si tratta qui di creare un altro Ministero nel senso di costituire una nuova burocrazia da aggiungere

alle molte già esistenti. Si tratta, al contrario, di creare soltanto un organo, che necessariamente dovrà chiamarsi Ministero, ma il cui compito sarà quello di utilizzare e potenziare tutti gli organismi sanitari già esistenti utilizzando personale già in servizio ed attrezzature sanitarie precostituite, preparandone di nuove, creandole quando occorra.

« La scienza e la pratica igienico-sanitaria hanno raggiunto un grado tale di sviluppo e di efficienza, che esse possono certamente competere in importanza con ogni altro settore delle attività nazionali e meritare, quindi, quella considerazione che le ardue fatiche dei suoi cultori e custodi, il più spesso ignorate e misconosciute, e la bontà dei risultati le conferiscono e che praticamente si tradurranno nella facoltà di agire e nella disponibilità dei mezzi occorrenti all'azione. Ciò non è stato certo realizzato con l'istituzione di un semplice Alto Commissariato. Con questa affermazione credo rispondere anche a quelli che hanno attribuito ai sostenitori del progetto l'intenzione di minimizzare l'aspirazione ad un nuovo e più completo organismo, sostenendo che tutto si ridurrebbe, così, ad un puro e semplice cambiamento di nome.

« Non è mai stata questa la nostra intenzione. È l'istituzione di una vera e propria politica sanitaria, quella a cui noi tendiamo attraverso la creazione del Ministero della sanità. Noi, ben chiaramente, vogliamo un organo tecnicamente competente, fornito della necessaria autonomia politica e che, soprattutto, sia responsabile della sua attività di fronte al Parlamento ed al Paese.

« Questo mi pare dimostri tutta altra intenzione che non quella di minimizzare.

Un'altra obiezione che è stata fatta a proposito di questo Ministero è quella del suo costo. È innegabile che esso costerà, ma, certo, molto meno che se si trattasse di un Ministero *ex novo*. D'altronde il bilancio italiano nel campo sanitario ed assistenziale supera certo i 1000 miliardi: I.N.A.M., I.N.P.S., E.N.P.A.S., I.N.A.I.L., A.C.I.S., assistenze e beneficenze, cioè un decimo del reddito nazionale.

« Non vi sarà vantaggio a coordinare questa assistenza, ad adattarla alle continue crescenti

esigenze in questo campo? Nessuna spesa sarà più giusta di questa. La più grande ricchezza d'Italia è l'uomo e la sua salute va difesa e curata sopra ogni cosa, perchè esso possa dare con il suo lavoro le opere del braccio e dell'ingegno. Nè — come è stato suggerito da altri — l'istituzione delle Regioni ed il conseguente decentramento amministrativo potranno rendere inutile o eccessivamente complessa un'organizzazione unitaria centrale. È proprio questa molteplicità di istituzioni ed organismi locali, prevedibile conseguenza del progressivo decentramento amministrativo, che rende maggiormente attuale la necessità del progettato Ministero; è, infatti, evidente che, pur consentendo una vasta autonomia locale, sia indispensabile nel campo igienico sanitario il perseguimento di un indirizzo a tutti comune, perchè non accada che il lavoro intrapreso in una direzione venga compromesso o annullato da mancanza di contemporaneità degli sforzi, o dall'applicazione di criteri troppo divergenti.

« Nè — ancora — hanno ragione di prevalere i dubbi prospettati circa possibili interferenze di questo Ministero con la funzionalità della Previdenza Sociale. Pur non escludendo la possibilità che si rendano nel futuro necessari degli aggiustamenti, che consentano l'omogeneo funzionamento delle varie branche nelle quali si articola la tutela della igiene e sanità pubblica, bisogna riconoscere che in questo momento la questione non è attuale: saranno l'avvenire e l'esperienza che ci indicheranno la strada da percorrere.

« Bisogna non mai dimenticare che il possibilismo ed il gradualismo sono molto spesso coefficienti essenziali di tutte le azioni umane. E così pure non bisognerà illuderci che lo strumento che andiamo forgiando possa essere sin d'ora cosa perfetta e che questo Ministero sia, perciò, l'ultima Thule al di là della quale non si possa procedere. Tutt'altro: è un punto d'inizio quello che noi fissiamo e questo dovrà man mano essere sviluppato ed armonizzato perchè possa avvantaggiarsi delle esperienze acquisite nel lavoro quotidiano e seguire in modo appropriato ed efficiente quei nuovi criteri e quelle nuove procedure

che la continua evoluzione della scienza non potrà mancare di suggerire.

« È appunto questa necessità di affidare ai frutti che saranno ricavati dalle future esperienze il compito di rendere agile ed armonica la struttura periferica del nuovo Ministero, che spiega le ragioni per le quali — come ha lamentato il senatore Boccassi — la redazione del disegno di legge sia stata, volutamente, alquanto vaga o, meglio, priva di eccessive rigidità in materia di organizzazione. Che ciò sia stato fatto a ragion veduta lo dimostra il termine di due anni proposto per determinare quali servizi debbano essere trasferiti al nuovo Ministero e quali, invece, debbano rimanerne svincolati; non vi è dubbio che, sul piano amministrativo, il progetto di legge non potesse che dare indicazioni sommarie di indirizzo, in attesa dell'attribuzione dei singoli servizi al Ministero.

« Nè si dimentichi che, negli emendamenti, è stato previsto un Consiglio di amministrazione al quale spetterà precisare nell'attuazione le indicazioni contenute nel progetto di legge. Questi chiarimenti, la presenza dei numerosi emendamenti proposti al progetto ed il lavoro compiuto dalla Commissione e dall'A.C.I.S. con il riesame dell'intero progetto e con la preparazione delle necessarie modifiche dimostrano che non si può parlare — come fa il senatore Boccassi — di una specie di legge delega con la quale sarebbe stato demandato al Governo il concretamento delle disposizioni relative al nuovo Ministero. È invece ben chiaro che non possa in alcun modo parlarsi di legge in delega ma che è il Parlamento che decide e fa ciò in materia che è stata oggetto di studi approfonditi, attraverso i quali si è giunti ad una accurata precisazione delle funzioni che dovrebbero spettare al nuovo organismo ed alla soluzione del problema relativo, alla spesa inerente alla sua istituzione, e nella quale vi è ormai sufficiente chiarezza di idee e di intenti.

« Quanto poi alla deplorata mancanza, nel progetto di legge, di considerazione dell'aspetto politico, che sarebbe inerente al funzionamento di un Ministero della sanità, mi consenta il collega Boccassi di esprimere l'augurio che questo Ministero non abbia ad avere profilo po-

litico di sorta, ma esprima ed attui una sola politica, quella sanitaria!

« Onorevoli colleghi, come le ombre erranti di Virgilio, la scienza medica non conosce soste nel suo cammino. Nel suo incessante divenire essa ci reca ogni giorno nuove scoperte, nuovi mezzi, nuovi ritrovati. Anche noi legislatori abbiamo il dovere di far sì che, sul piano organizzativo, si possano con un unico e ben inteso indirizzo applicare alla salute non soltanto dei singoli, ma di tutta la collettività, queste nuove scoperte e questi nuovi ritrovati.

« Pensate ai meravigliosi sviluppi della medicina con i sulfamidici e gli antibiotici, alle audacie odierne della chirurgia toracica, cerebrale e di quella oculare, ai trapianti dei tessuti cellulari, a tutta la grande opera di recupero e di bonifica ortopedica, psichica, ecc.

« Pensate a queste ed a tutte le altre grandi conquiste nel campo veterinario e zootecnico, nel campo chimico e farmaceutico ed agli innumerevoli problemi che la loro attuazione comporta e voi vedrete quanto sia veramente necessario che, attraverso un'assidua opera di coordinamento e di unitario indirizzo, ne venga resa possibile l'applicazione a beneficio dell'intera collettività.

« Facciamo sì che, per quanto è possibile, questo continuo sforzo della scienza sia convogliato in un unico alveo. Lo Stato, espressione sociale e giuridica della collettività, ha l'obbligo di considerare la salute dei singoli, come quella pubblica, elemento essenziale e condizione indispensabile di benessere e di prosperità.

« Pensando a questo immane compito noi dobbiamo lasciare da parte, come ho detto nella mia relazione, incertezze e preconcetti, sicuri che, approvando senza distinzioni politiche o di parte questo progetto di legge che dà luogo alla creazione del Ministero della sanità, compiremo un'opera non solo degna di questo alto Consesso, ma soprattutto degna di questo nostro Paese, del quale ci sentiamo tutti, ciascuno nel proprio modesto campo, fedeli e devoti servitori ». (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio, onorevole Gonella.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alle ottime argomentazioni contenute nella relazione letta dal senatore Benedetti. La relazione ci esonera dall'insistere ulteriormente sulle questioni di carattere generale; ma, a nome del Governo, desidero cogliere questa occasione per associarmi alle nobili parole che il senatore Benedetti ha pronunciato in ricordo dell'illustre senatore Perrier. Io stesso fui testimone della cura, della passione, dell'entusiasmo con il quale egli si era dedicato a condurre in porto questa iniziativa. Io credo che la sua memoria ci possa confortare e spingere rapidamente a quella conclusione, che è nei nostri desideri.

Come dicevo, mi associo ai concetti espressi dal relatore, e se dovessi fare un'osservazione di carattere generale dovrei dire che, dopo tante parole, sagge parole ma molte parole, sopra questo argomento, forse vediamo in questo momento l'approdo della realizzazione, il che ci conforta e ci induce a bruciare le tappe finali per arrivare finalmente al porto desiderato.

Prima di arrivare a questo porto, anch'io sento di dover dire una parola di compiacimento vivissimo per il venerando senatore Caporali, che con quella giovanile energia e tenacia, che tutti abbiamo potuto ammirare sia nella legislatura precedente che in questa, assieme al senatore De Bosio e ad altri illustri membri di questa Assemblea, ha preso l'iniziativa di portare all'ordine del giorno del Parlamento il problema di una nuova organizzazione dei servizi sanitari della Nazione, che ha trovato nel senatore Silvestrini il suo primo propugnatore. Quindi anche ai senatori Caporali, De Bosio e Silvestrini e agli altri illustri presentatori del progetto va il ringraziamento del Governo, il quale, pur avendo posto nel suo programma la costituzione di un Ministero della sanità pubblica, non ha presentato alcuna proposta relativa a questo programma, proprio in considerazione dell'importanza del provvedimento che già era sui banchi del Senato e dell'opportunità, quindi, di non creare dei doppioni. Abbiamo preferito basarci su una iniziativa che, essendo rimasta sul tappeto di legislatura in legislatura, aveva acquisito una notevole maturità in questa Assemblea.

Inoltre devo dire, a confortare il Senato ed eventualmente a spingere i dubbiosi che penso non ci siano, che veramente il Governo è testimone del fatto che non vi è Congresso di scienziati della medicina, come non vi è congresso di uomini che hanno responsabilità dell'assistenza e in genere della sicurezza sociale, che non insista sull'opportunità e la necessità di addivenire alla costituzione di questo Ministero. Dobbiamo ciò ricordare perchè questo è un fatto del quale siamo stati personalmente e ripetutamente testimoni. Con quel realismo che deve caratterizzare ogni nostra attività, pur non illudendoci sul miracolismo delle carte e degli uffici, siamo convinti che un passo innanzi nel conferire autonomia a questi servizi indubbiamente è di giovamento per l'efficienza dei servizi stessi.

In realtà il Governo non è stato inoperoso negli scorsi anni. In questo dopo guerra abbiamo già fatto un primo e notevole passo innanzi nell'unificazione dei servizi, anche se la esperienza può aver avuto qualche aspetto non positivo. Molte furono le realizzazioni conseguite attraverso la costituzione dell'Alto Commissariato della sanità pubblica, il quale fu il primo passo, direi la premessa del successivo passo che stiamo oggi compiendo verso un'ulteriore autonomia dei servizi. L'esperienza dell'Alto Commissariato è stata utile e dobbiamo esser grati per l'opera da esso svolta perchè ci ha rivelato, là dove erano punti deboli dell'organizzazione sanitaria, direttive da correggere e soprattutto una dispersione di attività da ricondurre ad un'unità organica.

Come avete notato, tutti gli interventi che furono fatti in quest'Aula hanno insistito soprattutto sull'esigenza dell'organicità, dell'unità, della dignità, dell'autorità anche in questo settore come negli altri settori della vita pubblica in genere e dell'organizzazione amministrativa in ispecie. Come è detto negli articoli del progetto e come è ancor meglio ripetuto in alcuni emendamenti che saranno discussi in questa seduta, possiamo dire che è bene affermata questa esigenza dell'organicità. Laddove si parla solo, se pur ripetutamente, di coordinamento dei servizi esistenti, non si è detto ciò per carenza di spirito di iniziativa, ma per il dovere di rispettare competenze che si sono venute progressivamente consolidando in altri

settori dell'amministrazione dello Stato e che noi consideriamo, come la stessa Commissione considera, come ormai aventi una propria efficienza e quindi tali da non dover essere disturbati, perchè ciò provocherebbe danni maggiori della medicina che noi vorremmo suggerire.

Perciò, mentre nella gran parte dei settori si sono veramente unificati e posti sotto la competenza del nuovo costituendo Dicastero i servizi essenziali relativi alla sanità pubblica, per altri settori si è dovuto naturalmente dire che il Ministero ha compiti di coordinamento. Però non lo si è detto solo a parole, ma prevedendo organi e procedure di coordinamento e quindi fornendo le garanzie che ciò che si afferma possa domani avere un'effettiva corrispondenza nella realtà.

La nostra preoccupazione, che d'altra parte trova una piena soddisfazione nelle norme proposte, è stata ed è quella di non aumentare gli impacci burocratici nell'esplicazione di queste attività, di non creare dei doppioni di servizi esistenti, sempre nocivi e giustamente deplorati dall'opinione pubblica. Rilevo quindi con compiacimento che, in maniera particolare negli emendamenti oggi sottoposti al Senato, si è sentito il bisogno di fissare con maggiore chiarezza la competenza degli organi.

Se critiche si potevano fare ai precedenti progetti, forse erano critiche che riguardavano proprio questo specifico punto; si correva il pericolo di istituire organi dei quali non si aveva, fin dal nascere, una visione precisa circa le loro specifiche competenze. A questo difetto, dovuto forse al desiderio di arrivare più rapidamente in porto, e quindi di rinviare a leggi delegate o ad ulteriori provvedimenti la soluzione delle questioni più spinose, pongono riparo gli emendamenti che ora discuteremo, i quali mirano a rendere più analitiche le norme che avevano carattere più generale e quindi a meglio fissare la competenza dei vari organi.

Riteniamo poi che sia particolarmente saggio il prevedere una progressione nel trasferimento delle competenze da organi che attualmente queste competenze esercitano ad altri organi che queste competenze dovranno esercitare.

Il rapido passaggio da un sistema ad un altro sarebbe estremamente nocivo alla bontà dei servizi ed al loro auspicabile perfezionamento. Ho desiderato semplicemente ribadire alcuni principi di carattere generale, per confermare la piena adesione del Governo, ribadendo che il Senato è venuto incontro ad uno dei postulati che il Governo stesso ha incluso nel suo programma.

Quanto alle norme particolari, mi riservo di esprimere il parere del Governo di mano in mano che esse saranno sottoposte al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

Il primo è del senatore Boccassi. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, considerando che il disegno di legge n. 67, relativo alla costituzione del Ministero della sanità pubblica, è stato articolato in modo troppo generico e senza fare cenno in merito alla organizzazione decentrata del costituendo Ministero,

preoccupato delle conseguenze per tutto ciò che si riferisce all'attività sanitaria ed assistenziale delle autonomie locali,

prima di iniziare la discussione del testo della legge, invita la 11^a Commissione permanente a volerlo riesaminare tenendo conto della discussione generale ».

PRESIDENTE. Poichè quanto è richiesto nell'ordine del giorno è stato effettuato, credo che l'ordine del giorno stesso possa essere ritirato.

BOCCASSI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del senatore Cornaggia Medicj e Cusenza. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, riconosciuta la provvida opera della Federazione delle società di pubblica assistenza e soccorso accanto alla Croce Rossa

italiana ed alla Confederazione delle Misericordie,

fa voti che dal costituendo Ministero della sanità venga potenziata e sviluppata l'attività della Federazione nazionale delle società di pubblica assistenza e soccorso con il riconoscimento e con aiuti concreti. In tal modo si valorizzerà il volontariato sociale che ha nel Paese nobili tradizioni ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere su di esso il proprio avviso.

BENEDETTI, f.f. relatore. La Commissione lo accetta come raccomandazione.

GONELLA, Ministro senza portafoglio. Anche il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Cusenza, lo mantiene?

CUSENZA. Non insisto perchè sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Segue il terzo ed ultimo ordine del giorno, dei senatori Boccassi, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Gramigna e Molinelli.

Poichè tale ordine del giorno si riferisce all'articolo 2, ritengo sia opportuno rinviarne l'esame al momento in cui verrà in discussione l'articolo 2.

BOCCASSI. Aderisco al suo suggerimento, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 1.

È istituito il Ministero della sanità pubblica.

PRESIDENTE. I senatori Benedetti, Lorenzi, Cusenza, Mastrosimone, Santero e Cri-

scuoli hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

” È istituito il Ministero della sanità con il compito di provvedere alla tutela della sanità pubblica.

Per il conseguimento della finalità predetta spettano al Ministero della sanità le seguenti attribuzioni:

1) provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro;

2) sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle esigenze della salute pubblica;

3) emanare, per la tutela della sanità pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;

4) provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti ed istituti che svolgono attività sanitaria e non rientrano tra quelli previsti dalle disposizioni precedenti.

” Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in materia di sanità, rientrano nella competenza del Ministero della sanità ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha proposto poi i seguenti emendamenti all'emendamento sostitutivo dei senatori Benedetti ed altri:

« Al n. 1, inserire, dopo le parole: ” ferme restando ”, le altre: ” le attuali disposizioni concernenti la competenza e l'autonomia degli Enti locali e ” »;

« Al n. 1, aggiungere in fine le parole seguenti: ” esclusa la determinazione dei prezzi dei medicinali e delle specialità medicinali e dei prodotti biologici ” ».

Secondo il Regolamento, gli emendamenti ad altri emendamenti debbono essere esaminati prima di questi ultimi. Senonchè, in questo caso, mi sembra che sia opportuno esaminare prima l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 — molto più ampio dell'articolo originario — subordinando alla sua approvazione la discussione degli emendamenti del senatore Boccassi che ad esso si riferiscono.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, credo anzitutto doveroso da parte mia e del collega onorevole Caporali, proponenti il disegno di legge, ed anche da parte di tutti i senatori, di esprimere i sensi della più viva riconoscenza al Presidente del Consiglio, onorevole Segni, e al Ministro, onorevole Gonella, per l'adesione e la collaborazione date, affinché il disegno di legge potesse giungere alla sua conclusione. Non v'ha dubbio che grande merito per la costituzione di questo Ministero va ascritto al Governo, il quale pose come punto fondamentale del suo programma l'attuazione di questo disegno di legge di iniziativa parlamentare.

L'anno trascorso tra la discussione generale e l'inizio dell'esame degli articoli del progetto di legge per l'istituzione del Ministero della sanità, non è passato invano. Durante questo periodo sono stati risolti i problemi relativi alla determinazione dei servizi da trasferirsi o meno al costituendo Ministero, alle attribuzioni da devolversi allo stesso, al coordinamento di tutti i servizi sanitari.

Con la presentazione degli emendamenti dei senatori Benedetti ed altri, predisposti in collaborazione tra il Governo, la 11ª Commissione e i proponenti il disegno di legge, sono stati stabiliti i compiti del Ministero, determinate le sue attribuzioni e i servizi ai quali esso deve provvedere, nonchè fissati i principi generali per il coordinamento di tutti i servizi igienici e sanitari.

È superata così l'eccezione sollevata da qualche onorevole collega circa la costituzionalità della delega legislativa prevista nella proposta

di legge, e la incertezza nell'attribuzione dei servizi e delle funzioni; le critiche fatte pertanto non hanno più ragione di essere.

Il nuovo Ministero non avrà tutte le funzioni e i poteri che l'originario disegno di legge intendeva attribuirgli, ma sarà dotato di facoltà sufficienti per sovrintendere a tutti i servizi sanitari ed igienici, e particolarmente, per provvedere al loro coordinamento. Con questa realizzazione si raggiungeranno gli scopi principali e più fondamentali della riforma tanto auspicata.

Questa breve premessa era necessaria per dichiarare che, da parte dei proponenti il disegno di legge, gli emendamenti proposti vengono in via di massima accettati.

Passando all'esame dell'articolo 1, debbo rilevare che, non so per quale ragione, si sottolinea ben tre volte nell'articolo stesso, che l'istituendo Ministero della sanità ha il compito di (parole testuali) « provvedere alla tutela della sanità pubblica ». Lo si legge subito dopo il titolo, allo scopo di eliminare l'aggettivo « pubblica », che viene sostituito con il periodo accennato, allo scopo di spiegare il compito affidato al Ministero, precisamente quello « di provvedere alla tutela della sanità pubblica »; si ripete tale frase al punto terzo, e se ne ribadisce il concetto nell'ultimo comma. Ora, non mi so rendere ragione del perchè si vuole sostituire l'aggettivo « pubblica » con il lungo periodo che ne dà il concetto. Sarebbe come se si dicesse « Ministero dell'istruzione », con il compito di impartire l'« istruzione pubblica », anzichè definirlo « Ministero dell'istruzione pubblica ».

O si denomina il Ministero: « Ministero della sanità »; o, se si vuole specificare già fin dal titolo anche il compito, il fine di questo Dicastero, ciò che mi pare opportuno, si mantenga l'aggettivo qualificativo « pubblica ».

Molto più che l'articolo primo ribadisce tale qualifica in ogni suo periodo, ed espressamente ripete la frase « della tutela della sanità pubblica » o di dar provvedimenti « in materia di sanità ». Pertanto io propongo, a nome anche del collega onorevole Caporali, di ritornare al testo originario del disegno di legge, oppure, se proprio si vuole togliere l'aggettivo « pubblica » lo si elimini pure, ma non si aggiunga il periodo diretto a spiegare il compito da af-

fidarsi al Ministero. Tale compito è chiaramente e ripetutamente esposto nel contesto.

Il secondo comma dell'articolo, a seguito dell'emendamento proposto, va modificato, dal punto di vista formale, come segue: « Al Ministero della sanità (pubblica) spettano le seguenti attribuzioni... ». È una modifica formale conseguente all'emendamento proposto al primo comma.

Le altre disposizioni da parte dei proponenti vengono accettate, essendo dirette, come già accennato, a determinare i servizi che vengono o non vengono trasferiti. Il Ministero provvederà anzitutto ai servizi sanitari attribuiti dalla legge alle amministrazioni civili dello Stato.

A questa regola generale sono poste due eccezioni: per i servizi sanitari attribuiti alle Amministrazioni con ordinamento autonomo e per quelli esercitati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, limitatamente ai servizi svolti a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Al Ministero viene inoltre affidata la sovrintendenza su tutti i servizi sanitari espletati dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, nonché il relativo coordinamento; infine gli viene conferita la potestà di emanare per la tutela della sanità pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche alle quali sono affidati i servizi di natura sanitaria.

In tale modo è assicurata la vigilanza e la sovrintendenza su tutti gli organi ed enti pubblici, che svolgono attività sanitaria ed è accordata la più ampia facoltà di coordinamento per adeguare l'organizzazione e l'efficienza di tale attività.

Infine, ogni qualvolta la legge non disponga diversamente, tutti i provvedimenti sanitari rientrano nella competenza esclusiva del Ministero della sanità. Come vedete, onorevoli colleghi, i compiti e i poteri di tutela, di vigilanza, di coordinamento del Ministero della sanità sono chiaramente stabiliti, in relazione anche alle attribuzioni riservate ad altre Amministrazioni civili dello Stato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Per l'emendamento sostitutivo all'articolo 1, do ragione del perchè, e prima di me lo ha detto nel suo intervento l'onorevole Ministro. Ci siamo resi conto, dalle osservazioni fatte durante la discussione generale, della perplessità che era nata in Aula soprattutto di fronte alla dizione dell'articolo 2 del progetto di legge dei senatori Caporali e De Bosio, nel quale a norma di questo articolo si configurava praticamente una vera e propria delega al Governo data *sic et simpliciter*, senza fissare (norma della Costituzione) i limiti entro i quali la delega dovesse esser data. Allora, riesaminando il progetto nelle more di questo periodo di stasi che è intervenuto fra la discussione generale e la ripresa, abbiamo convenuto che era effettivamente il caso di scendere ad una particolareggiata descrizione di quelle che dovevano essere le competenze del Ministero da crearsi. Ecco perchè siamo arrivati a questa dizione.

E naturalmente si provvede, attraverso questa formulazione, ad assegnare anzitutto al Ministero come fondamento principale, il compito « di provvedere alla tutela della salute pubblica ». C'è un errore di stampa nella trascrizione dell'emendamento: la Costituzione parla di « salute pubblica » e non di « sanità pubblica »; pertanto, la seconda volta in cui nell'emendamento appare la parola « sanità », questa parola va sostituita con l'altra « salute ». « È istituito il Ministero della sanità con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica ».

Per il conseguimento delle finalità predette al Ministero spettano determinate attribuzioni, ferme restando quelle delle Amministrazioni autonome. Le Amministrazioni che nel punto 1) vengono previste come amministrazioni autonome civili sono tre: le ferrovie dello Stato, i monopoli dello Stato e le poste e telegrafi. Queste hanno un servizio particolare regolato da leggi e da regolamenti autonomi, e svolgono una loro attività sanitaria per scopi specifici, con proprio personale. Sono escluse da questi compiti specifici le amministrazioni di carattere militare, le quali hanno una loro strutturazione legata alla natura stessa della loro attività.

È logico però, come si prevede nel punto 2), che anche queste debbano essere coordinate da

un'unica direzione e da un'unica politica sanitaria, perchè l'individuo, sia borghese, sia militare, è sempre un cittadino che deve essere tutelato nel medesimo modo. Anzi, le collettività possono presentare qualche volta delle ne-

cessità particolari per cui proprio il Ministro della sanità deve tutelare in modo particolare tali collettività, diciamo minori, per evitare un pericolo per la maggiore collettività nazionale.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue BENEDETTI, f.f. relatore). Per quanto riguarda gli altri compiti, noi abbiamo al punto 3): « emanare, per la tutela della sanità pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari ». Questo lavoro di coordinamento è il minimo che noi possiamo concepire, perchè si tratta di una cosa estremamente necessaria.

Secondo il punto 4) la vigilanza si esplica dal punto di vista tecnico su tutti gli enti che nel Paese attuano un'attività sanitaria. Questo è lo scopo dell'emendamento. In tal modo, con l'articolo 1, configuriamo quali sono i compiti precisi del Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro Gonella ad esprimere l'avviso del Governo.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Ritengo che il testo dell'emendamento Benedetti prospetti una soluzione perfezionata e analitica, con un progresso rispetto alle formulazioni precedenti. Quindi non vedo la ragione specifica della proposta del senatore De Bosio che un po' rivoluzionerebbe la sistematica della legge. Inoltre, si tratta di mutare il termine di « sanità » con « salute », per rispetto anche della dizione costituzionale. Credo che la Commissione accetti questa proposta nonostante si dica esplicitamente un'altra cosa, perchè la sanità non è la salute per quanto intimi possano essere i legami dell'una con l'altra. Vi è, direi, un rapporto strumentale: l'uno è fine, l'altro è strumento. Ma se vogliamo rifarci al termine costituzionale, mutiamo pure l'espressione.

Non so poi se il senatore De Bosio sarebbe soddisfatto, qualora si facesse un capoverso in cui si dicesse: « È istituito il Ministero della sanità. Questo ha il fine di provvedere alla tutela » ecc. Si tratta di una modifica formale e non vedo che cosa muterebbe sostanzialmente. Ma se ciò potesse soddisfare il senatore De Bosio, il Governo non ha niente in contrario.

Per quanto riguarda l'altro emendamento del senatore Boccassi, ritengo che la preoccupazione principale del senatore proponente sia quella di escludere dalle norme gli Enti locali, in quanto egli si preoccupa che le Regioni, le Provincie, i Comuni non si trovino domani ad avere mutilata la competenza stabilita per legge. Devo dire che questo fine nessuno s'è proposto e ritengo la Commissione non abbia pensato di far passare, diciamo in maniera un po' clandestina, finalità di questo genere. Perciò il Governo non ha nulla in contrario ad accettare che venga inclusa l'espressione: « competenza di Enti locali ». Bisogna che l'emendamento sia meglio armonizzato con le altre formulazioni del numero 1 dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dai senatori Benedetti, Lorenzi, Cusenza ed altri e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al primo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Boccassi al te-

sto dell'articolo 1 testè votato. Ne do nuovamente lettura:

« Al n. 1, inserire, dopo le parole: « ferme restando », le altre: » le attuali disposizioni concernenti la competenza e l'autonomia degli Enti locali e » ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Non trovo la necessità di questo inserimento, perchè noi stiamo istituendo attraverso il Ministero una competenza di carattere generale e non credo che si incida su delle competenze specifiche sanitarie che esulano da quello che può essere solo un coordinamento da parte del Ministero della sanità. Potrà essere una competenza eventualmente esecutiva, ma mai una competenza di politica sanitaria, quella degli Enti locali. È vero che ci sono Regioni a statuto autonomo che hanno una competenza specifica in materia, ma per queste Regioni il problema praticamente non si pone. Le altre Regioni sono ancora da venire: quando verranno si prenderanno dei provvedimenti.

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Ho presentato questo emendamento preoccupandomi di chiarire il rispetto dell'autonomia degli Enti locali. Ero preoccupato di questo perchè in tutto il disegno di legge non viene, diciamo così, chiarito, il rispetto dell'autonomia degli Enti locali. Ragione per cui mi sono preoccupato di presentare l'emendamento all'emendamento. Io credo che il mio emendamento possa essere ben compreso se meglio chiarito in questo modo: dopo le parole « ferme restando » aggiungere le altre « la competenza e l'autonomia degli Enti locali ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Le obiezioni che ha svolto il Presidente della Commissione avrebbero un

significato se e in quanto non vi fossero gli altri punti dell'articolo primo. Il Presidente della Commissione già ci ha detto che taluni servizi di amministrazione centrale vengono esclusi dalla competenza specifica, di carattere organizzativo, del nuovo Ministero. Al nuovo Ministero viene invece affidato, nei loro confronti, un compito generale di politica sanitaria. D'altra parte, all'articolo 1 quanto ha detto il Presidente è grammaticalmente escluso in ogni caso, perchè mi pare difficile che si possa configurare un comune, una provincia, una Regione, con o senza statuto speciale, come una amministrazione civile dello Stato.

Non capisco perchè si voglia contrastare un emendamento che non fa altro che confermare proprio quanto è scritto nell'espressione « amministrazioni civili ». (*Interruzione del senatore Varaldo*). Dal momento che esiste agli atti parlamentari una dichiarazione del Presidente della Commissione che non vuole l'emendamento perchè proprio pensa che tra le amministrazioni civili sia compresa la Regione, allora il chiarimento è necessario. Se il Presidente della Commissione non avesse detto niente, l'emendamento sarebbe stato superfluo; ma avendo dato il Presidente una interpretazione secondo cui tutto diventa amministrazione civile, allora l'emendamento diventa necessario!

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non so se riuscirò a spiegare il mio concetto in ordine all'interpretazione da darsi a questo articolo 1 e alla convenienza o meno che si introduca l'emendamento Boccassi nella prima o nella seconda formulazione.

Dico subito che l'articolo a me pare chiarissimo e che l'emendamento Boccassi risponde ad una preoccupazione che è già risolta dalla formulazione dell'articolo stesso, senza bisogno di ulteriori chiarimenti o spiegazioni.

L'articolo 1 prevede, dal comma secondo in poi, quali siano le attribuzioni del costituendo Ministero della sanità e, se osservate, esse

sono elencate sotto quattro numeri e c'è una progressione discendente nell'intensità e nella qualità delle attribuzioni che il Ministero dovrà avere. Al numero 1 gli si attribuisce una competenza di provvedere ai servizi sanitari affidati dalle leggi alle amministrazioni civili dello Stato — e quindi non sono gli Enti locali — escludendo però le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, sempre dello Stato. Si intende che sono le tre che il Presidente della Commissione ha indicato. Qui è un compito di provvedere, compito pieno, completo.

Al secondo numero invece gli si attribuisce non più un compito di provvedere ai servizi sanitari, ma restando questi alla competenza degli altri Enti — e vedremo quali sono — il Ministero della sanità non ha altro se non una funzione di sovrintendenza ai fini del coordinamento dei vari servizi sanitari, i quali rimangono quindi all'amministrazione autonoma dello Stato ed agli Enti pubblici.

Chi sono gli Enti pubblici? Evidentemente sono tutti gli Enti locali.

Mi pare allora che il collega Boccassi possa essere persuaso dell'inutilità, della superfluità del suo emendamento, e dal momento che siamo d'accordo non voglio proseguire oltre. Penso pertanto che il collega Boccassi voglia abbandonare questo emendamento e spererei anche che abbandoni il secondo emendamento, di cui discuteremo dopo.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, insiste sul suo emendamento?

BOCCASSI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo al secondo emendamento aggiuntivo del senatore Boccassi, di cui do nuovamente lettura:

« Al n. 1, aggiungere in fine le parole seguenti: " esclusa la determinazione dei prezzi dei medicinali e delle specialità medicinali e dei prodotti biologici " ».

Il senatore Boccassi ha facoltà di svolgerlo.

BOCCASSI. Ho presentato questo emendamento perchè mi sono ricordato della discus-

sione avvenuta in sede di Commissione 11ª, quando si è trattato di esaminare il progetto di legge presentato dall'A.C.I.S. circa la produzione dei medicinali. In quella sede io avevo sollevato la questione che all'A.C.I.S. fosse demandata la facoltà della tutela, per quanto riguarda la farmacologia, dei medicinali, cioè la tutela del controllo chimico e farmacologico dei medicinali stessi; ma che, per quanto riguarda il procedimento industriale e precisamente tutto il carattere commerciale che gravita intorno a questa attività, esso fosse lasciato al C.I.P. Il C.I.P. ha maggiori possibilità di esercitare questo controllo commerciale che non l'A.C.I.S. Il C.I.P. ha uffici di merceologia specializzati in questa funzione, che l'A.C.I.S. non ha.

Ragione per cui ancora oggi noi riteniamo che al C.I.P. debba essere lasciata questa funzione, che ad esso spetta strettamente, e che l'A.C.I.S. abbia la funzione di controllo chimico farmacologico e non quella di controllo commerciale.

Credo che tale emendamento possa essere accettato dal Governo e dalla Commissione, in quanto non può portare altro che ad un vantaggio per la popolazione e per gli istituti assistenziali, i quali con una nuova legge hanno anche avuto la facoltà di poter acquistare direttamente dalla produzione le specialità medicinali.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BENEDETTI, f.f. relatore. Trovo strano questo emendamento all'atto della costituzione di un Ministero della sanità. Con questo emendamento si vuole privare il Ministero della sanità di una competenza di cui l'Alto Commissariato gode per averla ereditata dal Ministero dell'interno e dalla Direzione generale della sanità. L'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, stabiliva che il Ministero dell'interno ogni due anni pubblicava la tariffa dei medicinali. Nella modifica successiva è stato riportato integralmente quel testo. Segno evidente che, secondo il legislatore, la competenza è restata al Ministero dell'interno e perciò

all'A.C.I.S. Per quanto riguarda l'osservazione fatta a riguardo del C.I.P., vorrei ricordare che, anche dopo l'istituzione del C.I.P., fu con decreti dell'Alto Commissariato che si modificarono i prezzi dei medicinali, per ben due volte. Ciò significa che in tutt'e due i casi non è sorta questione di competenza e che la competenza è sempre stata riconosciuta all'A.C.I.S.

Inoltre voglio ricordare che, subito dopo la fine della guerra, allorquando fu limitata l'attività del C.I.P., si stabilì ...

BOCCASSI. Interpretazione errata.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Non c'è stata una interpretazione: si è stabilito che entro due mesi il C.I.P. avrebbe dovuto indicare quali voci sarebbero rimaste di sua competenza. Entro due mesi il C.I.P. pubblicò la tabella, dove apparvero l'acqua, il gas, la luce e alcune altre voci, ma non i medicinali, che restarono esclusi. Di conseguenza, fin dal 1946 la competenza è tornata nuovamente in pieno all'A.C.I.S. Vogliamo ora creare il Ministero della sanità e privarlo di una competenza che l'A.C.I.S. ha sempre avuto?

Nego poi che l'A.C.I.S. non sia attrezzato per il controllo farmacologico ed anche merceologico. Nelle cinque divisioni che opereranno in questo settore, due amministrative, due mediche ed una clinica, c'è una attrezzatura del tutto particolare. Del resto anche oggi l'A.C.I.S. risponde, per conto mio, perfettamente allo scopo.

BOCCASSI. Non c'è neanche un ufficio merceologico. Come fa l'A.C.I.S. a rispondere allo scopo?

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Senatore Boccassi, lei sa che all'esame del Senato c'è un disegno di legge sui medicinali, nel quale abbiamo voluto abbondare in certe precisazioni ed in certe istituzioni che dovrebbero essere create per assicurare le maggiori garanzie, proprio a seguito di osservazioni fatte da lei in Commissione. Non si può dire però che l'A.C.I.S. non abbia assolto al suo compito, attraverso i suoi uffici, e che il C.I.P. abbia maggiori pos-

sibilità. In questa materia il C.I.P. non può fare di più di quello che non faccia l'A.C.I.S.

BOCCASSI. Non è esatto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro Gonella ha facoltà di esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con le precisazioni del Presidente della Commissione. Si tratta di un problema che non può essere risolto con l'emendamento presentato ora dal senatore Boccassi.

ALBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Le considerazioni del collega Boccassi non sono prive di fondamento. L'immissione di nuovi medicinali al commercio può anche prospettare problemi di sanità pubblica, non solo in sede curativa, ma anche profilattica. Se i colleghi fossero d'accordo, si potrebbe sospendere la discussione cinque minuti per poter trovare un punto di convergenza, temperando le esigenze fondate di cui si interessa il senatore Boccassi e quelle che potrebbero chiamarsi di sovranità permanente del costituendo Ministero della sanità. Del resto il Comitato dei prezzi ha dato buona prova in parecchie evenienze. Proporrò anzi di studiare di far luogo a una Commissione mista, composta di alcuni funzionari tecnici dell'A.C.I.S. e di alcuni funzionari tecnici del C.I.P. che, ripeto, si occupano della questione da parecchi anni.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Il senatore Alberti mi ha un po' preceduto in quello che volevo dire. Il problema dei prezzi non è solo un problema di riferimento alla natura chimica di un determinato prodotto farmaceutico; ma la determinazione dei prezzi dei medicinali rientra nel quadro generale di un orientamento politico economico del Paese, sia pure con riguardo ad un set-

tore delicato che ha profondi riflessi sociali per la sanità di un Paese. Tale determinazione non può essere avulsa da un indirizzo politico-economico di carattere generale.

Pare quindi a me veramente strano che una determinazione politico-economica, che fa parte dello schema politico-economico di un orientamento governativo, abbia una configurazione completamente autonoma. Bisogna, secondo me, trovare il modo di contemperare le esigenze particolari e peculiari della sanità pubblica con le esigenze generali e le prospettive di una determinata politica economica. Quando si fissano dei prezzi non vi è dubbio che sono in gioco diverse prospettive, prospettive di carattere industriale, di carattere commerciale, e non v'è dubbio che sono in gioco rilevanti (diciamolo francamente) interessi. Allora, più occhi vedono e più cervelli pensano, più tutto è coordinato in un disegno di carattere generale.

Osservo il benevolo sorriso dell'onorevole Ministro, il quale indubbiamente pensa che talora quando più cervelli pensano e più occhi vedono, più agevolmente si perviene ad un risultato diverso da quello che si può ottenere quando opera un cervello solo! Io capisco tutto questo. Mi auguro, onorevole Ministro, che anche il Comitato interministeriale dei prezzi possa essere composto sempre di più cervelli, di più occhi e di più cuori, ma di occhi, di cervelli e di cuori stimolati solo dagli interessi generali della collettività.

Secondo me, pertanto l'esigenza politico-economica esiste. Per questo credo che occorre raccogliere l'invito del collega Alberti: di cercare, cioè, da un lato di mantenere l'iniziativa e la decisione finale del Ministero della sanità, ma, dall'altro, di non rendere avulse l'iniziativa e la decisione finale dallo strumento tecnico-economico e politico-economico del C.I.P.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. La questione che viene ora prospettata è senza dubbio importante, per gli interessi notevoli che il prezzo dei medi-

cinali coinvolge, per la risonanza che nella pubblica opinione ha il costo dei medicinali.

Tutti siamo a conoscenza delle continue polemiche che, in ordine a questo problema, vanno sviluppandosi sulla stampa quotidiana di informazione, come sulla stampa ad indirizzo scientifico. La disciplina per la fissazione dei prezzi dei medicinali è *in nuce* fissata nel testo unico delle leggi sanitarie del 1934. Questa disciplina è affidata all'Alto Commissariato della sanità come erede della Direzione generale di sanità del Ministero dell'interno.

La situazione di diritto e di fatto vi è nota. All'inizio dell'ultima guerra, quando fu istituito il Comitato interministeriale prezzi, agli organi precedentemente previsti per la determinazione del prezzo dei medicinali, che sono tuttavia in vigore, e sono organi formati da gente indubbiamente competente, altri se ne aggiunsero. Non sono qui a fare l'avvocato difensore dell'Alto Commissariato, ma a constatare che in quella Commissione tecnica hanno voce persone che godono fama di competenza assoluta in materia: gli industriali, le farmacie municipalizzate, tutti coloro che del problema hanno motivo di interessarsi.

Dicevo che è sopravvenuto il Comitato interministeriale prezzi, istituito, come sapete, durante l'ultima guerra, e che fu istituito con carattere di provvisorietà; avviene, non solo in Italia, che le cose che nascono con carattere di provvisorietà poi hanno una vita definitiva. Comunque il Comitato interministeriale prezzi ormai ha ridotto la sua competenza a determinati e limitati settori, non più a tutti i settori di tutte le merci, come era all'inizio e come era durante l'ultima guerra, ai fini della politica del tesseramento.

Tra l'altro in ordine ai prodotti medicinali oggi ha competenza solo in sede di revisione dei prezzi dei medicinali. Deve rimanere o non deve rimanere questo stato di fatto e di diritto? Ecco un interrogativo posto dall'emendamento del collega Boccassi. Io dico che non ho alcun feticismo perchè rimanga; il Parlamento, se crede, modificherà. Al Senato è stato presentato un disegno di legge sistematico e organico in tema di produzione e di commercio di medicinali e il problema del prezzo del prodotto farmaceutico è uno dei quesiti posti a voi nella formulazione di quel disegno di legge che il Se-

nato può chiedere sia messo all'ordine del giorno quando crede.

Ora io quindi non debbo e non voglio, fatte queste precisazioni, entrare nel merito; debbo però dire, riecheggiando un poco le osservazioni fatte dal Presidente della Commissione, che se vi è un settore dove intuitivamente, istintivamente la coscienza pubblica pensa debba esercitarsi l'attività del futuro Ministero della sanità, è proprio il settore dei medicinali. Con l'emendamento Boccassi l'aspetto più interessante della politica dei medicinali, del loro commercio e del loro consumo verrebbe ad essere sottratto al Ministero. Infatti si dice nell'emendamento « esclusa la determinazione dei prezzi dei medicinali e delle specialità e dei prodotti biologici ».

Quale è il Dicastero o l'organo che dovrebbe avere la competenza in questa materia? L'emendamento non lo dice e anche se voi l'approvaste rimarrebbe quindi inoperante; non più il Ministero della sanità competente a fissare il prezzo, bisognerebbe fare un'altra legge per dire chi è che deve fissarlo; l'emendamento non lo dice; dice il collega Boccassi: il C.I.P., ma allora bisogna scriverlo nell'emendamento.

Dicevo che non voglio entrare nel merito. Dico solo che il problema al quale accenna l'emendamento non può trovare collocamento nella legge istitutiva del Ministero, ma deve trovare collocamento, secondo la logica e secondo la dialettica legislativa, nella legge alla quale prima accennavo circa la produzione ed il commercio dei medicinali.

Io pertanto vorrei pregare il collega Boccassi di ritirare il suo emendamento; comunque, per quanto riguarda il Governo, il Governo dichiara di essere contrario all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una proposta del senatore Alberti per una breve sospensione della seduta, al fine di trovare una intesa.

Metto ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto allora ai voti il secondo emendamento aggiuntivo del senatore Boccassi, non accet-

tato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

L'articolo 1 resta quindi formulato nel testo proposto dai senatori Benedetti ed altri.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Prima di passare all'esame dell'articolo 2, desidero ricordare la proposta da me avanzata secondo la quale il primo comma dell'articolo 1 dovrebbe essere formulato nel testo del disegno di legge da me proposto piuttosto che secondo il testo dell'emendamento dei senatori Benedetti ed altri.

PRESIDENTE. Della sua proposta si potrà eventualmente tenere conto in sede di coordinamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 2.

Il Ministero della sanità pubblica assume tutte le competenze ed i servizi in materia di igiene, di sanità e di assistenza sanitaria ed ospedaliera attribuiti attualmente all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, e ad altri Ministeri od Enti pubblici; provvede inoltre al coordinamento dei servizi non trasferibili.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno determinati i servizi igienici, sanitari ed assistenziali sanitari da attribuirsi al Ministero della sanità pubblica.

Con lo stesso o con altro decreto, nel termine di cui sopra, saranno stabilite le modalità per il coordinamento dei servizi igienici e sanitari ed assistenziali sanitari, che non passeranno alle dipendenze dirette del Ministero.

PRESIDENTE. I senatori Benedetti, Lorenzi, Cusenza, Mastrosimone, Santero e Criscuoli

hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

” Sono devolute al Ministero della sanità:

1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanità pubblica;

3) le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.

Il Ministero della sanità, inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni; dichiara la pubblica utilità e, quando occorra, l'indifferibilità ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Benedetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. L'emendamento è così chiaro che credo superfluo illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro senza portafoglio ad esprimere l'avviso del Governo.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. A questo punto occorre prendere in esame l'ordine del giorno presentato dai senatori Boccassi, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Gramigna e Molinelli, che si riferisce all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato invita il Governo a voler predisporre i progetti di legge di cui al secondo comma dell'articolo 2 avendo cura di non scin-

dere la parte tecnico-sanitaria da quella amministrativa ».

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dai senatori Benedetti, Lorenzi ed altri, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che, in seguito all'approvazione dell'articolo 2 nel testo proposto dai senatori Benedetti ed altri, sono da considerare superati tutti gli emendamenti proposti dal senatore Boccassi all'articolo 2, il secondo dei quali reca anche la firma del senatore Tibaldi, e l'articolo aggiuntivo 2-bis proposto dallo stesso senatore Boccassi. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

” Il Ministero della Sanità Pubblica assume tutte le competenze ed i servizi di carattere tecnico sanitario attualmente attribuiti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, esclusa la determinazione dei prezzi dei medicinali, delle specialità medicinali e dei prodotti biologici ” ».

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

” Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenterà al Parlamento i disegni di legge per determinare quali siano i servizi igienici, sanitari ed assistenziali sanitari da attribuirsi al Ministero della sanità pubblica ” ».

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

” Con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità per

il coordinamento di servizi igienici e sanitari ed assistenziali sanitari che non passeranno alle dipendenze dirette del Ministero" ».

« Aggiungere il seguente quarto comma:

" Una Commissione consultiva parlamentare a cui sarà richiesto il parere sui decreti di cui al comma precedente verrà costituita dai Presidenti delle due Camere legislative. Tale Commissione sarà formata da 8 senatori e 8 deputati con rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi " ».

« Aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

" I decreti di cui all'articolo precedente non debbono modificare comunque le attuali disposizioni concernenti la competenza e la autonomia degli Enti locali ».

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 3.

Il Ministero della sanità pubblica è composto dalle seguenti Direzioni generali:

- 1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
- 2) Direzione generale dei servizi igienici che riguardano la vigilanza, la tutela igienica e la profilassi, l'assistenza sulle malattie infettive, l'igiene del suolo e della abitazione, l'igiene degli Istituti di educazione e di istruzione, l'igiene del lavoro, la vigilanza sulla alimentazione della popolazione con particolare riguardo alla collettività, la progettazione di opere igieniche, l'educazione e la propaganda igienica;
- 3) Direzione generale dei servizi medici, per la vigilanza e tutela degli Enti di assistenza sanitaria pubblica, mutualistica e ospedaliera, nonchè la vigilanza su tutti gli Enti pubblici che svolgano sussidiariamente attività sanitaria a carattere previdenziale ed assistenziale

sugli istituti privati, sugli istituti di coltura, di studio, di ricerche di carattere sanitario e di educazione fisica per quanto attiene alla parte sanitaria;

4) Direzione generale dei servizi veterinari, che raccoglie i servizi di igiene, di profilassi, di polizia e di assistenza veterinaria, nonchè la vigilanza sulla gestione degli stabilimenti per mattazione e sulla vendita delle carni alimentari;

5) Direzione generale dei servizi farmaceutici che disciplinano e controllano la produzione, la distribuzione ed il commercio di prodotti farmaceutici.

Alla costituzione delle Direzioni generali e al relativo regolamento, nonchè alla formazione dei ruoli del personale verrà provveduto con decreti da emanarsi dal Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Nulla è innovato per quanto attiene all'Istituto superiore di sanità.

PRESIDENTE. I senatori Benedetti, Lorenzi, Cusenza, Mastrosimone, Santero e Criscuoli, hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

" Fanno parte del Ministero della sanità.

- 1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
- 2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali;
- 3) la Direzione generale della medicina sociale;
- 4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;
- 5) la Direzione generale dei servizi veterinari.

Presso il Ministero della sanità ha sede il Consiglio superiore di sanità; dipende dallo stesso Ministero l'Istituto superiore della sanità pubblica che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Benedetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Anche qui mi pare che il testo sia molto chiaro: non facciamo che ripetere, praticamente, in tale formulazione l'attuale struttura dell'A.C.I.S., portando a Direzioni generali dei servizi che sono già organizzati su quattro o cinque divisioni ognuno.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Ho chiesto la parola soltanto per una rettifica formale al n. 3. Dove si dice: « Direzione generale della medicina sociale » pregherei fosse detto più esattamente: « Direzione generale dei servizi di medicina sociale ».

ALBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Vorrei, a questo proposito sottolineare la innovazione proposta dall'Alto Commissario, innovazione ispirata appunto alla lettera e allo spirito della nostra Costituzione. La medicina sociale oggi è una realtà operante. La medicina o è soccorso o non è degna di chiamarsi tale. Ed oggi il soccorso, in sede curativa, in sede profilattica deve ispirarsi al dettato della Costituzione agli articoli 1, 3, 32, ecc. Quindi non posso che rallegrarmi che il freddo dettato burocratico della legge istitutiva del 1888, venuta per l'ispirazione del medico garibaldino Agostino Bertani, trovi il suo completamento, sia pure programmatico, in una programmazione che credo non sia da non condividersi dai seguaci del Messaggio cristiano. E mi compiaccio di questo primo passo, poichè in questa direzione ha segnato anche la sua orma la scuola medico sociale socialista. La medicina sociale è oggi un *corpus* dottrinario che ha a substrato acquisizioni pacifiche per le quali l'azione profilattica e curativa devono essere ispirate nella mira della rispondenza massima a certi prin-

cipi: la medicina sociale comporta oggi nella civilissima Bruxelles anche una cattedra universitaria ed è stimata indispensabile nel bagaglio culturale del medico.

Rievoco, a questo proposito, e mi si perdonerà questa piccola vanagloria di partito o di scuola che la scuola medico-sociale socialista fin dai suoi primordi ha predicato anche, nei particolari, quanto oggi ci disponiamo ad affrontare. Sono problemi gravi, onorevoli colleghi, in continuo divenire poichè i problemi di sanità pubblica sono più compenetrati nella opinione della massa. E che Iddio non voglia, se domani fossimo davanti a problemi più grandi degli uomini — perchè gli uomini cominciano a cimentare l'essenza del mondo fisico — credo che questo spirito fraterno che ci ispira a una nuova solidarietà operante debba tener conto, più che non prima d'oggi, dei dettami della medicina sociale.

Dico questo perchè nell'Istituto superiore di sanità — e mi farò eco di un certo *desideratum* di quei ricercatori — c'è un reparto non piccolo destinato allo studio della profilassi verso le contaminazioni indotte dai residui radioattivi per l'uso dell'energia nucleare. Si tratta di un ognor più grave problema che noi dobbiamo far nostro ed affrontare con i mezzi dovuti e con i congegni legislativi adeguati, uno dei quali appunto è quello di cui discutiamo.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. L'articolo 3 stabilisce gli organi che fanno parte del Ministero della Sanità. Ora all'articolo 4-*bis* si propone di istituire presso lo stesso la Ragioneria centrale dello Stato. Mi sembra opportuno che tale disposizione venga inclusa in questo articolo.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Ma le Ragionerie centrali presso i Ministeri, dipendono dal Tesoro.

DE BOSIO. Allora rimettiamo la questione al coordinamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, proposto dai senatori Be-

nedetti ed altri con la modifica proposta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che, con l'approvazione dell'articolo 3 nel testo proposto dai senatori Benedetti ed altri, deve ritenersi superato l'emendamento del senatore Boccassi tendente a sostituire, nel secondo comma del testo originario dell'articolo 3, le parole: « entro sei mesi » con le altre: « entro un anno ».

I senatori Benedetti, Lorenzi, Cusenza, Mastrosimone, Santero e Criscuoli, propongono di aggiungere un articolo 3-bis. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 3-bis.

Sono organi periferici del Ministero della sanità:

1) l'Ufficio del medico provinciale e l'Ufficio del veterinario provinciale, coordinati dal Prefetto;

2) gli Ufficiali sanitari di Comuni e dei Consorzi comunali;

3) gli Uffici sanitari speciali previsti dagli articoli 28 e seguenti del testo unico 27 agosto

1934, n. 1265, e successive modificazioni e quelli che saranno eventualmente istituiti nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal Prefetto.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARELLI. Nell'articolo 3 è detto che fanno parte del Ministero della sanità pubblica varie direzioni generali, tra cui quella del servizio farmaceutico. Senonchè, all'articolo 3-bis è detto che sono organi periferici del Ministero della sanità pubblica l'ufficio del medico provinciale e l'ufficio del veterinario provinciale: evidentemente è stato omissso l'ufficio del farmacista provinciale.

È un ufficio indispensabile, data l'importanza che ha in questo momento l'esercizio farmaceutico in tutto il territorio della Repubblica. Voler ancora assegnare l'attività del servizio farmaceutico al medico, che ha un lavoro enorme, non è assolutamente possibile.

Per tali ragioni, domando all'onorevole Ministro, all'onorevole Alto Commissario ed all'onorevole Commissione se non ritengano necessario, vorrei dire indispensabile, aggiungere anche l'ufficio del farmacista provinciale. (*Commenti*).

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

BENEDETTI, *ff. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI, *ff. relatore*. Non credo che si possa accettare questa nuova configurazione, in quanto non è mai esistito un farmacista provinciale. Neppure credo che ogni Ministero abbia una rappresentanza periferica per ogni direzione generale.

Comunque l'osservazione del senatore Carelli potrà esser tenuta presente dal futuro Ministro della sanità, per vedere se questo bisogno sia tanto sentito da dover creare un nuovo ufficio.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro senza portafoglio ad esprimere l'avviso del Governo.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Condivido in pieno il pensiero della Commis-

505^a SEDUTA

DISCUSSIONI

28 FEBBRAIO 1957

sione. Anzi inviterei il Senato a considerare con particolare cura questo paragrafo. Come si vede, si sono istituiti gli Uffici provinciali del medico e del veterinario, ed è stata preoccupazione del Governo garantire, come dicevo poc' anzi, una amministrazione periferica unitaria. Noi riteniamo di aver trovato lo strumento di questa unità dei servizi nel coordinamento che effettuerà il Prefetto, autorità sanitaria già riconosciuta tale dagli attuali ordinamenti.

Qualora gli uffici provinciali dovessero essere accresciuti, questa armonia, che con molta difficoltà è stata raggiunta, potrebbe essere pregiudicata.

Quindi mi associo al parere della Commissione invitando il senatore Carelli a non insistere nella sua proposta, che presenterebbe una complicazione.

CARELLI. Non insisto ed accetto le conclusioni del Presidente della Commissione. Vorrà dire che si terrà conto in seguito di questa particolare questione.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Una semplice rettifica ad un errore di stampa. La legge a cui si accenna al numero 3 non è del 27 agosto ma del 27 luglio 1934.

PRESIDENTE. Sta bene.

Avverto che il senatore Boccassi ha presentato il seguente emendamento all'articolo 3-bis, proposto dai senatori Benedetti ed altri:

« *Al n. 1, sostituire le parole: " coordinati dal Prefetto ", con le al re: " coordinati dall'Ufficio del medico provinciale in via transitoria fino alla costituzione dell'Ente regione " ».*

Il senatore Boccassi ha facoltà di svolgerlo.

BOCCASSI. Durante la discussione generale io mi domandavo come il problema dell'organizzazione dei medici provinciali sarebbe stato

risolto con la costituzione del Ministero della sanità ed osservavo che noi ci saremmo in sostanza potuti trovare di fronte al fatto di avere due gerarchie che alla periferia operano attraverso gli stessi organi. Eccoli oggi di nuovo davanti all'osservazione che io facevo allora.

Io mi rendo conto che il mio emendamento non ha ragione di essere formulato nel modo in cui io l'ho formulato, in quanto che l'ufficio del medico provinciale non può essere coordinato dall'ufficio del medico provinciale stesso. Io perciò, se mi è permesso, sostituirei l'emendamento da me presentato con un altro emendamento soppressivo delle parole « coordinati dal Prefetto ». Il coordinamento cioè potrà avvenire quando verrà richiesto dall'uno o dall'altro e si metteranno d'accordo sull'autorità che dovrà coordinare.

Comunque io vi invito a pensare se è possibile che si abbiano due gerarchie al centro, le quali alla periferia debbono operare attraverso lo stesso organo. È una sfasatura che noi immettiamo in questo disegno di legge. Io non sono un giurista ma mi appello all'acume dei giuristi presenti in quest'Aula perchè ci diano una mano a risolvere questa questione.

Concludendo, signor Presidente, se lei permette, il mio emendamento rimane modificato in questo senso: sopprimere al numero 1 le parole: « coordinati dal Prefetto ».

SPALLICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLICCI. Lo spirito della proposta di legge è quello di dare un maggior prestigio ed un'autonomia al futuro Ministero della sanità non soltanto al centro ma anche alla periferia. Noi non possiamo darli a rate, quest'autonomia e questo prestigio. Così come avviene che il Ministero dei lavori pubblici ha come organo periferico il Genio civile, altrettanto dovrebbe essere per il medico provinciale, organo periferico del Ministero della sanità. Pertanto, sebbene l'emendamento sia formulato in una maniera non completa (come riconosce lo stesso proponente, senatore Boccassi) io credo che sia il caso di specificare e di chiarire che l'organo periferico del Ministero della Sanità è il medico provinciale, il quale ha anche una sua auto-

rità di fronte al medico veterinario. Questo è il mio pensiero.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

BENEDETTI, ff. relatore. La Commissione ritiene che il testo debba rimanere come è stato presentato. Quando due organi periferici operano alle dipendenze del Ministro della Sanità, ma su due settori distinti ed interdipendenti, essi hanno bisogno di un organo di coordinamento. Questi non può essere il Ministro, che siede a Roma. In provincia, il rappresentante del Governo e delle attività governative — fino a quando non lo aboliremo — è il Prefetto. Questo esiste proprio come organo coordinatore del Governo nelle varie attività del potere esecutivo. Il Prefetto interviene in questioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici come degli altri Ministeri...

BOCCASSI. Il Prefetto non interviene in materia di Genio civile e di Provveditorati.

TESSITORI, Alto Commissario per l'Igiene e la sanità pubblica. Invece interviene.

BENEDETTI, ff. relatore. Abbiate pazienza: l'istituto del Prefetto oggi esiste, ed alla periferia rappresenta il Governo nella sua totalità. Noi non possiamo regolarci diversamente da come è stabilito per gli altri uffici periferici dello Stato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Alto Commissario per l'Igiene e la sanità pubblica ad esprimere l'avviso del Governo.

TESSITORI, Alto Commissario per l'Igiene e la sanità pubblica. Vorrei chiarire un momento questo punto che riveste un indubbio interesse, come ha detto il Ministro della riforma, e che forse è uno dei punti su cui maggiormente si è discusso per trovare una formula che soddisfacesse le esigenze attuali, se non alla perfezione, almeno in modo tale da avviare una organizzazione dei servizi sanitari periferici più completa.

È noto a tutti che in provincia, presso le Prefetture, esiste l'ufficio del medico provincia-

le e del veterinario provinciale. Quale è la posizione di costoro e quella del Prefetto, secondo la Legislazione attualmente in vigore? Lo dice l'articolo 2 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934 il quale, al comma secondo, afferma che il Prefetto è l'autorità sanitaria della provincia; egli presiede il Consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale. Il medico provinciale — dice l'ultimo comma — dirige l'ufficio sanitario provinciale.

A me pare che la formula dell'emendamento Benedetti costituisca un notevole passo avanti per chi ha sensibilità verso l'autonomia degli organi periferici. E il passo avanti è costituito innanzitutto da ciò, che i due funzionari, il medico ed il veterinario, sono posti sullo stesso livello. Questa è una esigenza sentita dai veterinari, siano essi liberi professionisti o non lo siano. Ed è una esigenza che, secondo me, trova il suo riscontro in una necessità di ordine pratico.

Oggi la scienza medica veterinaria sta assumendo, sempre di più, una importanza notevole, non soltanto per i suoi interventi al fine della conservazione del patrimonio zootecnico ma anche perchè ci sono malattie degli animali facilissimamente e tremendamente trasmissibili all'uomo, e pertanto i compiti del veterinario provinciale e della medicina veterinaria in genere sono di notevole portata.

Ecco perchè io penso che l'averli posti sullo stesso livello, rappresenti un notevole passo avanti, collega Spallicci, anche se lei pensa che si dovrebbe restare alla situazione posta dalla legge del 1934, cioè subordinare il veterinario al medico provinciale.

L'ideale della loro autonomia sarebbe stato di creare degli uffici indipendenti con le relative attrezzature; segreteria, ragioneria, personale di ordine, dattilografe, ecc., come il Ministero della pubblica istruzione ha i provveditorati agli studi, quello dei lavori pubblici il genio civile, quello dell'agricoltura gli ispettorati dell'agricoltura e gli ispettorati forestali.

Il Senato però, al quale abbiamo l'obbligo di dire con tutta sincerità le difficoltà che si sono incontrate, vorrà prendere atto che a questo ideale si tendeva, ma che, per raggiungerlo, ci volevano parecchi miliardi, perchè una attrezzatura autonoma degli uffici per entrambi

questi funzionari in ciascuna provincia impor-terebbe una spesa di 7-8 miliardi. Di fronte a ciò abbiamo dovuto scendere ad una soluzione intermedia ed abbiamo pensato di lasciare presso le Prefetture i due funzionari, stabilendo la parità tra di essi, ed elevandoli quindi nel prestigio anche di fronte ai liberi esercenti, ai veterinari e medici condotti, ma in modo che potessero continuare a servirsi dei servizi di carattere generale che la Prefettura può fornire. E poichè taluni problemi, che non sono di carattere squisitamente tecnico, ma anche di indole amministrativa e di altra natura, vengono portati in collegi provinciali, quali sono il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, che sono composti, come voi sapete, di varie rappresentanze, come la legge vuole, abbiamo pensato che, ad evitare attriti e conflitti, tra i due uffici di carattere tecnico e sanitario, per coordinare quindi la loro funzione, fosse opportuno dichiararlo esplicitamente (benchè non fosse, secondo me, del tutto necessario) con la formula, « sotto il coordinamento del Prefetto ».

Perchè non sarebbe stato necessario? Perchè, finchè i Prefetti ci sono, è evidente che sono i coordinatori, in sede provinciale, dell'attività di tutti gli uffici. Il Prefetto quindi, come ha il diritto di intervento presso chi dirige l'ufficio del genio civile o presso il Provveditore agli studi, così poteva fare altrettanto qui. L'averlo detto non muta però la condizione delle cose; *quod abundat non vitiat*. A meno che voi, volendo sopprimere quelle parole, non abbiate il recondito pensiero di sostituire oggi o domani il Prefetto con qualche altra cosa, e a ciò non possiamo aderire. Ma poichè dai segni che mi fate vedo che consentite in quello che finora ho detto, non capisco perchè il collega Boccassi voglia insistere nel suo emendamento soppressivo, dopo che ha ritirato l'altro emendamento.

Così siccome vi è un secondo emendamento Boccassi, che è conseguenza del primo, io non so se lo mantenga, ma debbo dichiarare fin da questo momento che il Consiglio provinciale di sanità, per la funzione specifica e per la competenza quindi che hanno i Prefetti nelle Province, non può non continuare ad essere presieduto dal Prefetto.

CERUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Siamo tutti d'accordo che, essendo il Prefetto, naturalmente l'organo coordinatore, questa disposizione è superflua. Il problema di tecnica legislativa è se una disposizione superflua si debba mettere o no. Appunto i precedenti, che ci sono stati spiegati così chiaramente dall'Alto Commissario ci consigliano di togliere questo richiamo al coordinamento del Prefetto, perchè se il Prefetto può coordinare l'opera in sede provinciale di qualunque pubblica amministrazione, qui siamo di fronte ad una speciale pubblica amministrazione che, fino all'entrata in vigore della legge che stiamo discutendo, dipendeva direttamente dal Prefetto. Per cui il mettere una disposizione, che è superflua, come siamo d'accordo, e che sottolinea questa continua dipendenza porterà praticamente a che il medico provinciale, il veterinario provinciale, non si sentano più dipendenti direttamente, come diventano ora, dal Ministero della sanità, non si sentano più organi periferici di tale Ministero, ma, traendo sia pur errata illazione da questa superflua dizione, si sentano ancora dipendenti direttamente dal Prefetto locale.

Per queste ragioni io voterò a favore dell'emendamento soppressivo Boccassi.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Dal momento che di un'azione coordinatrice non si può fare a meno, data la situazione, sarei dell'opinione che di questa azione di coordinamento da parte del Prefetto se ne parlasse nell'ultimo comma, laddove si dice che il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal Prefetto. A questo punto si potrebbe aggiungere: « il quale altresì coordina l'azione in comune del medico provinciale e del veterinario provinciale ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Boccassi se, dopo la proposta fatta dal senatore Samek Lodovici, insiste ancora nel suo emen-

505^a SEDUTA

DISCUSSIONI

28 FEBBRAIO 1957

damento al numero 1) dell'articolo 3-bis, tendente a sopprimere le parole « coordinati dal Prefetto ».

BOCCASSI. Ritiro il mio emendamento e aderisco alla proposta del senatore Samek Lodovici.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. La Commissione mantiene il testo originario.

PRESIDENTE. Invito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ad esprimere l'avviso del Governo.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Faccio presente che, accettando la proposta fatta dal collega Samek Lodovici, siamo fuori da una sistemazione logica della norma.

Il concetto di coordinamento deve trovar posto laddove si parla e si definiscono i due uffici sanitari di carattere provinciale, non alla fine della disposizione.

Quindi, per questa ragione di tecnica legislativa, pare a me che, essendo sostanzialmente la stessa cosa, il coordinamento previsto debba essere collocato là dove si trova secondo l'emendamento Benedetti.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. A me pare che le parole « coordinati dal Prefetto » non si debbano sopprimere, e proprio per la ragione esposta dall'onorevole Alto Commissario. Siccome oggi il veterinario viene assunto alla stessa dignità del medico provinciale, e quindi cessa qualunque subordinazione, se tra i due dovesse sorgere conflitto — il che non è affatto improbabile — invece che far dirimere il conflitto al potere centrale, è logico che sia il rappresentante del Governo in Provincia a tentare di dirimerlo e a coordinare l'opera del veterinario e del medico provinciale.

Non crediate che questa sia una critica mordace: è una ragione, e credo molto sensata, perchè se, ad esempio, in una malattia diffusa dagli animali agli uomini si dovesse seguire quello che il veterinario provinciale vuol fare in conflitto col medico provinciale, mentre a Roma si fa consiglio Sagunto potrebbe essere espugnata. E pertanto non mi pare affatto superflua la norma, ma necessaria, per le ragioni che ho esposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo 3-bis proposto dai senatori Benedetti ad altri, fino al n. 1) incluso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata).

L'emendamento proposto dal senatore Samek Lodovici, al quale aveva aderito il senatore Boccassi, è conseguentemente decaduto.

Il senatore Boccassi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il n. 2) dell'articolo 3-bis.

BOCCASSI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Lo stesso senatore Boccassi ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 3-bis, alle parole: « è presieduto dal Prefetto » le altre: « è presieduto dal Presidente del Consiglio provinciale ».

BOCCASSI. Ritiro anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti i numeri 2) e 3) ed il secondo comma dell'articolo 3-bis, con la sostituzione, al n. 3), delle parole: « 27 luglio » alle altre: « 27 agosto ». Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 3-bis nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Benedetti, Lorenzi, Cusenza, Mastrosimone, Santero e Criscuoli hanno proposto un articolo 3-ter. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

Art. 3-ter.

Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanità, in conformità alle leggi vigenti :

- 1) l'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- 2) l'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia;
- 3) l'Istituto di malariologia « E. Marchiafava »;
- 4) tutti gli altri Enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale e assistenziale sottoposti per legge al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero della sanità concorre alla vigilanza stessa limitatamente all'organizzazione ed all'attività sanitarie ed all'uopo può promuovere inchieste ed ispezioni facendovi partecipare anche propri impiegati e può chiedere tutte le informazioni attinenti ai servizi di competenza, che ritenga necessarie.

I provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sugli Enti predetti sono adottati, in materia di organizzazione ed attività sanitarie, di concerto col Ministro per la sanità.

CUSENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSENZA. Nel secondo comma di questo numero 4 vi è un errore di stampa. Infatti si dice che il Ministero della sanità concorre alla vigilanza stessa, ecc. Occorre dire invece: « alla vigilanza degli stessi », facendo così riferimento agli Enti di cui al comma precedente.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Proponerei di sopprimere in questo articolo 3-ter i punti 1, 2 e 3 in quanto che avendo dato nell'articolo 2 al Ministero della sanità tutte le competenze dell'A.C.I.S. vi rientrano tanto l'Associazione della Croce Rossa Italiana e l'Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, quanto l'Istituto di Malariologia Marchiafava. Per cui si potrebbe modificare l'articolo 3-ter in questo senso: « Sono sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero della sanità in conformità delle leggi vigenti tutti gli Enti a carattere nazionale che svolgono ecc. », come al comma successivo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro senza portafoglio ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento della Commissione.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Accetto la proposta della Commissione, secondo la quale si sopprimono, nell'articolo 3-ter, i numeri 1), 2) e 3), per cui la prima parte dell'articolo prosegue con le parole: « tutti gli Enti », ecc.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3-ter nel testo modificato, con la correzione indicata dal senatore Cusenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Benedetti, Lorenzi, Cusenza, Mastrosimone, Santero e Criscuoli hanno proposto un articolo 3-quater.

Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

Art. 3-quater.

Tutti gli Enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella Provincia sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio del medico pro-

vinciale, salva la competenza attribuita dalla legge ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sull'attività amministrativa degli Enti stessi e quella del Prefetto per lo scioglimento dei relativi Consigli di amministrazione.

Per l'esercizio del potere previsto dal comma precedente il Prefetto può disporre anche ispezioni ed inchieste nell'Amministrazione degli Enti predetti.

Spetta pure al Prefetto, sentito il medico provinciale, la emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanità pubblica ai sensi dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 283, e successive modificazioni.

Tutte le altre attribuzioni del Prefetto in materia di sanità pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici.

Per l'esercizio della vigilanza sugli Enti ai quali sovrintende, il medico provinciale può avvalersi della cooperazione di altri uffici statali, nella Provincia.

PRESIDENTE. Sul primo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Boccassi. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nel primo comma, sostituire le parole: " e quella del Prefetto per lo scioglimento dei relativi Consigli di amministrazione " con il periodo seguente: " La facoltà di scioglimento dei Consigli di amministrazione dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica è trasferita dal Prefetto al Ministero della sanità pubblica " ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOCCASSI. Questo emendamento è in analogia a quanto ho proposto prima.

È evidente che questa facoltà dovrebbe essere riservata al Ministero della sanità pubblica, anche per dare maggior prestigio agli uffici provinciali del medico e del veterinario. In poche parole, il mio emendamento vuole trasfe-

rire la facoltà di sciogliere i consigli di amministrazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica dal Prefetto al Ministero della sanità, per dare maggior prestigio al Ministero stesso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sullo emendamento del senatore Boccassi.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. La Commissione non può accettare questo emendamento, perchè vorrebbe dire appesantire in modo notevole il lavoro alla periferia. Per ogni questione bisognerebbe ricorrere al Ministero e fare approvare con un decreto ministeriale lo scioglimento dell'Ente. Mi pare un'esagerazione. Per le ragioni che abbiamo esposto prima, poichè il Prefetto rappresenta alla periferia il Governo, è logico che questa facoltà rimanga al Prefetto stesso su parere del medico provinciale.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Boccassi al primo comma dell'articolo 3-*quater*, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

È stato poi presentato, dallo stesso senatore Boccassi, un emendamento tendente a sopprimere l'intero secondo comma.

BOCCASSI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Vi è infine un terzo emendamento, sempre del senatore Boccassi, che suona: « Nei commi terzo e quarto, sostituire la parola: "Prefetto" con le altre: "Presidente del Consiglio provinciale" »

BOCCASSI. Lo ritiro.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi parrebbe opportuno che al primo comma dell'articolo 3-*quater*, là dove si parla dell'Ufficio del medico provinciale, si aggiungessero le parole « o del veterinario provinciale secondo le rispettive attribuzioni ». Ciò in armonia a quanto si è detto prima.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Alto Commissario, accettato dalla Commissione, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « Ufficio del medico provinciale », le altre: « o del veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 3-*quater*, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Benedetti, Lorenzi, Cusenza, Mastrosimone, Santero e Criscuoli hanno proposto un articolo 3-*quinquies*. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 3-*quinquies*.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica ha facoltà di emanare, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro della sanità, i provvedimenti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, coll'osservanza dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti articoli 1, 2, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.

Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari devono essere emanati di concerto col Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Boccassi propone un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Aggiungere in fine il comma seguente:

« I provvedimenti di cui al primo comma non debbono modificare comunque le attuali disposizioni concernenti le competenze e le autonomie degli Enti locali ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BOCCASSI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. A me pare che non sia necessario includere una tale precisazione, perchè è evidente. Quando ci richiamiamo a quanto stabilito nei precedenti articoli 1, 2, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, ciò resta chiarito e l'emendamento è superfluo.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo ritiene superfluo l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, dopo le dichiarazioni del rappresentante della Commissione e del Governo, mantiene il suo emendamento?

BOCCASSI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Boccassi sull'articolo 3-*quinquies*, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3-*quinquies*. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 4.

Per il primo funzionamento del Ministero della sanità e fino a quando non saranno emanate le norme per l'attuazione di quanto previsto nel penultimo comma dell'articolo 3 della presente legge i servizi verranno esplicati dal personale addetto all'A.C.I.S.

PRESIDENTE. I senatori Benedetti, Lorenzi, Cusenza, Mastrosimone, Santero e Crisouoli hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

" Il personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e quello dell'Istituto superiore di sanità sono trasferiti con i relativi ruoli organici al Ministero della sanità.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere nel termine di un anno e nei modi previsti dal precedente articolo alla revisione dei ruoli predetti e delle carriere apportando tutte le modifiche necessarie per adeguarli alle esigenze dei servizi del Ministero della sanità.

Fino a quando non sarà provveduto alla revisione prevista dal comma precedente, il Ministero della sanità può avvalersi di personale comandato ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro ».

PRESIDENTE. Anche il senatore Bocca ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

"Per il primo funzionamento del Ministero della sanità e fino a quando non saranno ema-

nate le norme per l'attuazione di quanto previsto nel penultimo comma dell'articolo 3 nonché del secondo e terzo comma dell'articolo 2 i servizi continueranno ad essere esplicati dal personale attuale secondo le rispettive competenze" ».

PRESIDENTE. Tale emendamento si deve però considerare decaduto.

Il senatore Benedetti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Il significato del nuovo articolo è chiaro. Tuttavia, poichè, successivamente alla presentazione di tale emendamento, ho avuto notizia che non si è provveduto a regolare la posizione dei ruoli delle carriere del personale dell'A.C.I.S. entro il 10 gennaio, appunto in previsione dell'approvazione del disegno di legge in esame, e poichè l'Alto Commissariato ha già preparato un testo, che ha inviato alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro della riforma, ritengo che sia il caso di abbreviare, in questa sede, ad un anno il termine di due anni proposto al secondo comma con un richiamo al precedente articolo, termine entro cui dovrebbe essere regolato il ruolo del personale in questione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro senza portafoglio ad esprimere l'avviso del Governo.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole all'emendamento del senatore Benedetti ed anche al nuovo termine di un anno da lui testè proposto.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, faccio presente che, se sarà approvato l'emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 4 da me proposto, dopo le parole: « Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere nel termine », le altre: « di un anno », dovrà, corrispondentemente, intendersi emendato anche il primo comma dell'articolo 3-*quinquies*, dove si legge: « Entro due anni, ecc. ».

PRESIDENTE. Se l'emendamento sarà approvato, sarà provveduto in sede di coordinamento.

Passiamo alla votazione. Metto anzitutto ai voti l'emendamento del senatore Benedetti, accettato dal Governo, tendente ad aggiungere, nel secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, alle parole: « Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere nel termine », le altre; « di un anno ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti, nel testo modificato, lo emendamento sostitutivo dell'articolo 4, proposto dai senatori Benedetti, Lorenzi ed altri, accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Benedetti, Lorenzi, Cusenza, Mastrosimone, Santero e Criscuoli, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4-bis.

« Presso il Ministero della sanità è istituita una Ragioneria centrale dello Stato ».

Invito l'onorevole Ministro senza portafoglio ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo aggiuntivo, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 5.

Per le spese necessarie al primo funzionamento del Ministero della sanità pubblica, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto cogli stanziamenti già stabiliti pel bilancio dell'Alto Commissariato per l'igiene

e la sanità pubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per le spese relative ai servizi che da altri Ministeri saranno trasferiti al Ministero della sanità pubblica sarà provveduto con note di variazione.

PRESIDENTE. Dai senatori Benedetti, Lorenzi, Cusenza, Mastrosimone, Santero e Criscuoli è stato proposto un emendamento sostitutivo del secondo comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

”Per le spese relative ai nuovi servizi sarà provveduto con variazioni di bilancio. A tutte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con decreti del Ministro del tesoro” ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro senza portafoglio ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 5, proposto dai senatori Benedetti ed altri ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 6.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica cessa di esistere all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. All'articolo 3, l'ultimo comma suona così: « Presso il Ministero della sanità ha sede il Consiglio superiore di sanità; dipende dallo stesso Ministero l'Istituto superiore della sanità pubblica che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724 ».

Ora, il provvedimento istitutivo, cioè il decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1543, all'articolo 1 porta queste parole: « L'Istituto di sanità pubblica è alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno ».

Ora, essendo passate con la legge che abbiamo approvato le competenze dal Ministero dell'interno al Ministro della sanità, credo che, per ragioni evidenti di coordinamento, debba sostituirsi la parola « Ministero », con l'altra « Ministro ». Penso che il Governo sia d'accordo.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro senza portafoglio*. Veramente non si dovrebbe sottovalutare la proposta del senatore Alberti. Si tratta di definire in altro modo il rapporto di dipendenza dell'Istituto dal futuro Ministero.

Dato che già il rapporto con l'Alto Commissariato è disciplinato in questa maniera, il Governo non ha nulla in contrario ad accogliere la proposta del senatore Alberti.

PRESIDENTE. Allora, in sede di coordinamento, si provvederà nel senso indicato dal senatore Alberti.

Procederemo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CAPORALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPORALI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, prendo la parola per due ragioni: chiarire brevemente l'importanza e la vastità dei problemi ai quali si riferisce il disegno di legge e dichiarare voto favorevole al provvedimento in esame.

Ossequio il Presidente del Senato e il Presidente del Consiglio dei Ministri e riconfermo i miei devoti e affettuosi sentimenti ai colleghi, ai quali mi sento legato dal travagliato lavoro per un programma di bene per l'umanità povera e sofferente.

Comprendo l'importanza delle leggi sanitarie ed ho la più viva riconoscenza per quanti condividono la mia gioia. Desidero altresì ricordare i molti che hanno difeso il progetto di legge sulla organizzazione sanitaria e su quella amministrativa in stretto connubio. In particolare ricordo il senatore Silvestrini, presentatore di un disegno di legge in materia, insieme ad altri senatori, fervidi assertori della vitale importanza dei problemi che trattiamo (Ramazzini, Bertami, Pugliani, Ricasoli, De Giasca, Di Vestea, Sanarelli, Cotellessa, Migliori, Tessitori, ecc.).

Nella presente occasione, mi è gradito ricordare, con profondo compiacimento, che questa Assemblea si è pronunciata a favore della istituzione di un Ministero della sanità la cui creazione rappresenta un passo decisivo ed indispensabile per il benessere umano.

Quindi accogliete benevolmente le parole di un collega che conserva, anche nella vecchiaia, la forza della passione per l'umanità: questa forza mi avvicina sempre più a voi in questa estrema età.

Nel 12 aprile 1951 presentai un ordine del giorno per l'istituzione del Ministero della sanità che venne accettato dal Governo e approvato all'unanimità dal Senato: oggi all'Assemblea è demandata la decisione definitiva. Io sento tutto il valore della vostra benevolenza, della vostra bontà e della vostra sapienza e in questo momento di emozione debbo ricordare un amico che veramente fu grande, in una concezione carducciana, affermando: « Anzitutto

to e soprattutto l'Italia e poi l'amore per chi soffre», auspicando che questo progetto di legge venisse approvato. Oggi potrei dire che questo è il testamento spirituale del senatore Perrier. A Lui, come a tanti altri, vada il nostro pensiero riconoscente. E ancora devo nominare Alberto Brunelli, che percorreva tutta l'Italia dicendo la parola dolce di passione!

ALBERTI. Ricordiamolo, è un pioniere della medicina sociale. Evviva Alberto Brunelli, che tanto fece per le popolazioni dell'Emilia!

CAPORALI. Va segnalato pure il presentatore e l'assertore dell'igiene, il professor Turchi, che nel 1876 propose il Ministero della sanità.

Per esprimere in sintesi l'essenza del mio culminante pensiero, desidero ricordarvi che sono le leggi del lavoro e del dolore che creano la pietà e la fratellanza. È il lavoro che ci unisce tutti quanti, ma è il dolore che ci affratella e ci rende più cari l'uno all'altro. Sotto questo profilo l'ufficio del medico appare in tutta la sua importanza. In questa occasione è opportuno, anzi, auspicare una sempre maggiore istruzione del medico. Noi, medici anziani, vogliamo che l'intervento del sanitario non sia influenzato da elementi negativi, ma sia l'intervento di uomini competenti che conoscono ed amano la vita umana.

A mio avviso, la funzione più alta dell'uomo è quella assistenziale e il compito umanamente più grande è quello ospedaliero!

Prima di terminare, mi sia consentito leggere con orgoglio il giudizio dato dal grande medico clinico italiano, il professor Cesare Frugoni, per un discorso da me pronunciato il 3 febbraio 1956 al Senato: « Sto leggendo con molto interessamento il suo discorso sul Ministero della sanità pubblica, che non potrebbe essere né più preciso, né più particolareggiato e persuasivo. Frugoni ».

Consentitemi che ricordi in ultimo le parole del grande umanista Giovanni Bovio, il quale seppe attenuare la gravità della filosofia con la dolcezza della poesia ammonendo: « Salvate l'uomo, salviamo l'uomo ». (*Vivissimi applausi da tutti i settori. Molte congratulazioni*).

SPALLICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLICCI. Desidero esprimere il mio compiacimento perchè comunque, anche se il progetto di legge non è riuscito come era in *votis* di tutta la classe medica, il voto affidato a tanti congressi e alla stampa di categoria, è finalmente un fatto compiuto; dico finalmente compiuto perchè non ho alcun timore che l'altro ramo del Parlamento non debba dare lo stesso consenso che abbiamo dato testè e che stiamo per dare.

Ebbene, direi che non è solo nell'interesse della classe medica, ma è nell'interesse di tutto il Paese avere sfatato una leggenda: che cioè la sanità debba essere considerata ancora come il vecchio carrozzone delle ambulanze che seguono le milizie e che raccolgono gli invalidi e gli sperduti. La sanità era considerata, e purtroppo in certi ambienti è ancora considerata, a questa stregua. Quando, nella nostra vita di guerra, il generale veniva ad ispezionare i reparti, guardava soprattutto che fossero in ottimo assetto le armi, i fucili, le mitragliatrici; si preoccupava della minaccia rappresentata dal nemico appostato nelle ben munite trincee, e infine rivolgeva la domanda di rito al capitano medico: « Come va la salute pubblica? ». Se un nemico ben maggiore quale, per esempio, poteva essere il vibrione del colera, stesse insidioso in agguato, era cosa di non capitale importanza.

Oggi dunque abbiamo superato questo pregiudizio; siamo arrivati, come che sia, ad un porto; abbiamo aperto una strada, abbiamo pensato al *primum vivere*, mentre sino ad ora la legislazione italiana, che aveva dato pur posto ai dicasteri dei trasporti e delle comunicazioni, aveva tenuto in secondo ordine quella che è per noi la condizione principale di vita.

Nessun pericolo — come è stato detto da qualche oppositore — che questa istituzione del Ministero della sanità rappresenti una minaccia agli ordinamenti regionali di cui noi siamo convinti assertori. L'articolo 117 della nostra Costituzione parla di una facoltà data alle Regioni per l'assistenza sanitaria, l'assi-

stenza ospedaliera, e per una tutela dell'igiene nelle cave e nelle torbiere. Vedete che in fondo è molto ma molto limitato il compito affidato alle Regioni. D'altra parte, non si può concepire — come ho avuto occasione di affermare nella discussione a carattere generale — che le epidemie e le malattie possano essere combattute e dominate con criteri particolaristici. Occorrono direttive nazionali, anzi internazionali. L'organizzazione mondiale della sanità ha appunto questo compito. L'istituzione del Ministero della sanità, attesa da tutti, mette nelle condizioni l'Italia di essere alla pari di tutte le nazioni civili, mentre sino ad oggi poteva dirsi che fosse quasi alla coda.

Non dimentichiamo però che il Ministero della sanità non sarà il « Sesamo apriti » di tutte le situazioni, e non potrà aprire d'improvviso le porte della perfezione. Soprattutto oggi, che abbiamo determinato, sia pure rimandandoli anche nel tempo, i compiti del futuro Ministero, sarà necessario che ci siano dei rapporti di cordialità tra il Ministro del lavoro e il Ministro della sanità, in modo che non sia in causa l'interesse dell'uno o dell'altro dicastero, ma l'interesse di tutto il Paese.

E vorrei chiudere mandando riverente un saluto alla memoria del nostro sempre presente senatore Stefano Perrier, al caro appassionato amico senatore De Bosio, che sono stati i cirenei di questa proposta, ma anche a Luigi Silvestrini (*applausi*), al senatore che, pur non essendo qui fra noi, è stato l'iniziatore di tale proposta. E vorremmo che questo nostro saluto potesse vincere lo spazio ed arrivare a lui, e potesse dargli quella soddisfazione che egli non ha potuto avere nell'altra legislatura.

Ralleghiamoci adunque che un grande passo si sia fatto ed auguriamoci che non ci siano soltanto delle istituzioni ma degli uomini che lavorino e collaborino con reciproca comprensione per l'avvenire del nostro Paese e della Repubblica italiana. (*Vivi applausi*).

MONALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non ho avuto il piacere e l'onore di portare il mio contributo personale alla elaborazione di questa legge che istituisce il Ministero della sanità. Conseguentemente non mi son sentito in diritto di intervenire nella discussione degli articoli. D'altra parte mi è noto che ogni articolo è stato frutto di lunghe e complesse elaborazioni: e ciò è garanzia per tutti che nel momento attuale è stato fatto quanto di meglio era possibile.

Chi si pone di fronte alla molteplicità e multiformità dei problemi tuttora insoluti, chi guarda il lungo e difficile cammino che dovrà essere percorso per dare alla Sanità un ordinamento pienamente efficiente può dubitare che questa legge costituisca uno strumento adeguato. Tuttavia io, pur non sottacendo il rammarico per certe lacune e più particolarmente per talune limitazioni che vengono imposte alla naturale sfera di azione del nuovo dicastero, considero questa legge come una reale e decisiva conquista. Il fatto fondamentale è che la Sanità entra in pieno diritto e con voto deliberante nel Consiglio dei ministri. Il che non solo dà ad essa nuova dignità ma le conferisce il potere di agire più ampiamente e più efficacemente. Per queste considerazioni mi inchino ammirato e riconoscente davanti a coloro che sono stati gli artefici di questa legge. Il mio pensiero, come già quello di coloro che mi hanno preceduto in queste dichiarazioni di voto, va dapprima a Luigi Silvestrini, che fu il primo nella precedente legislatura ad accendere la scintilla. Un altro pensiero devoto e riconoscente va alla memoria dell'onorevole senatore Perrier, la cui opera oggi qui si compie purtroppo lui assente. Gratitude si deve a tutti i membri della 11^a Commissione, particolarmente al suo Presidente che, oltre al suo apporto personale, si è assunto il compito di portare e di riferire quanto già l'onorevole Perrier aveva predisposto per questa discussione.

Con particolare riconoscenza i medici ricorderanno il nome del senatore De Bosio perchè, lui non medico, ha posto la sua competenza e la sua autorità a sostegno di questa legge. (*Applausi dal centro*). Ma voi, onorevoli colleghi, permettetemi di inchinarmi con il massimo rispetto davanti al venerando mae-

505^a SEDUTA

DISCUSSIONI

28 FEBBRAIO 1957

stro che è esempio di vita, di scienza e di virtù: l'onorevole senatore Caporali. (*Vivi applausi*). Questa è la sua giornata: oh lo può ben dire con orgoglio, è la sua giornata! Perché egli, con la sua iniziativa e con la sua opera, ha gettato le basi dell'edificio della difesa della salute del popolo italiano, che è anche il grande edificio delle scienze mediche, della solidarietà, della carità cristiana. (*Vivi applausi*).

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Assente dalla discussione generale, desidero tuttavia far sentire anche la mia modesta voce nella celebrazione di questo avvenimento, che mi commuove profondamente.

È probabile che questa legge costitutiva del Ministero della sanità non corrisponda in tutto alle grandi ed ormai lunghe attese dei sanitari italiani e, considerando obiettivamente le cose, credo che non si possa affermare che essa sia quale reclamerebbe l'importanza che nella società e nello Stato moderno hanno i problemi sanitari, cioè, dico, i problemi della difesa della salute individuale e collettiva e quelli strettamente collegati dell'assistenza sanitaria, delle opere igieniche, del progresso scientifico in questo campo e della collaborazione internazionale.

Come ha già rilevato, con la sua autorità, il collega senatore Monaldi, essa ha indubbiamente delle lacune, delle incertezze. Soprattutto, mi sembra, essa non ha osato — abbiamo sentito dal Governo spiegarci che non si è potuto — attribuire al nuovo organismo quella competenza e quella autorità esclusive in materia sanitaria, che sono non solo logiche e desiderabili, ma indispensabili per una azione efficace e continuativa, di sintesi, di coordinamento, di regolamentazione e di propulsione di tutto quanto attiene alla sanità.

Tuttavia a chi considera le difficoltà incontrate dai benemeriti proponenti — e qui mi associo di tutto cuore e con commozione al ricordo dell'assente collega Silvestrini ed agli omaggi fatti alla memoria del senatore Perrier

e al nostro maestro Caporali e all'amico avvocato senatore De Bosio, che tutto l'animo e tutta la sua competenza di giurista ha posto perché questa legge potesse procedere — a chi consideri il travaglio della legge, le lunghe fatiche sostenute da essi e dal relatore per risolvere o quanto meno armonizzare situazioni precostituite e vedute contrastanti e per rinnovare sul terreno di una tradizione tenace, che ha pure avuto le sue grandi benemeritenze, non appare dubbio che questa legge è una conquista che segna una pietra miliare.

È infatti fondamentale che finalmente, anche da noi, un'autorità sanitaria siederà nel Consiglio dei ministri con pari grado e potrà farvi sentire la sua voce e prospettare i problemi e le vie di una vera politica sanitaria. Il tempo, la personalità stessa di coloro che verranno preposti al nuovo dicastero, il sostegno indispensabile dei sanitari italiani, i quali sanno che con la costituzione del Ministero non potranno essere risolti *ipso facto* anche i loro penosi problemi di categoria, ma possono bene sperare, anche per questo lato, in una maggiore fecondità della loro collaborazione con l'autorità sanitaria, il confronto stesso con gli organi sanitari centrali degli altri Paesi e le esigenze della collaborazione internazionale, in una parola la forza delle cose, faranno fatalmente sì che questo nuovo organismo, stranamente ultimogenito nella nostra Repubblica che pure riconosce la salute come diritto dell'individuo ed interesse della collettività, acquisti diritto di primogenitura, si sviluppi, si perfezioni e consolidi per le fortune del nostro popolo.

Con la coscienza del passo compiuto e con fiducia nell'avvenire del Ministero della sanità, do il mio voto favorevole. (*Applausi*).

MASTROSIMONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTROSIMONE. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà brevissima. È una dichiarazione che io e gli altri colleghi avevamo in mente da molti anni, noi che abbiamo vissuto tutta quanta la passione dell'11^a Commissio-

ne per portare avanti questo disegno di legge. Ma non posso sottacere in questa occasione l'aiuto veramente materiato di fatti concreti, che a noi è stato dato in Commissione, oltre che dagli onorevoli relatori, dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, senatore Tessitori, a cui va tutto il nostro plauso. (*Vivi applausi all'indirizzo dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità*). Il nostro plauso va anche al decano del Senato, al mio professore Caporali, il quale per tutta la sua vita, dedicata all'esercizio della professione ed alla missione politica, ha dato l'impulso del medico che ha saputo creare, con l'una e con l'altra, tutta una mirabile base per questa nuova istituzione.

Il mio voto quindi non può essere che favorevole, augurando al Ministero della sanità battaglie e vittorie. (*Applausi*).

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Credo di interpretare il sentimento di tutti i membri della Commissione rivolgendo un particolare grazie al Presidente del Consiglio Segni, che si è impegnato pubblicamente in quest'Aula sulla costituzione del nuovo Ministero. Un particolare grazie va poi dato al ministro Gonella (*vivi applausi*) che lo ha voluto, lo ha sostenuto e ci è stato di grandissimo aiuto nella sua attuazione. (*Applausi*).

BOCCASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. La nostra azione tendente a richiamare una maggiore attenzione da parte di quest'Assemblea sulla necessità di dare una più precisa figura e di specificare maggiormente le funzioni di questo Ministero, va ascritta a nostro orgoglio. Noi siamo persuasi che con la costituzione del Ministero della sanità un passo avanti verso un concreto vantaggio per la salute pubblica è stato fatto. Siamo però anche persuasi che il Ministero della

sanità rappresenterà un reale vantaggio per la salute pubblica ed un vero progresso dell'assistenza sociale italiana specialmente se coloro i quali saranno preposti a questo dicastero sentiranno viva l'altezza del loro compito.

Per questo noi dichiariamo di essere favorevoli al disegno di legge e di dare il nostro voto alla costituzione del nuovo Ministero.

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Non occorre che aggiunga altre parole. Già dalle interlocuzioni, alcune delle quali forse troppo emotive, alle quali mi sono forse lasciato andare, traspariva l'*animus* che ha guidato il gruppo al quale ho l'onore di appartenere nell'affrontare questo problema del Ministero della sanità e nel dare il suo contributo, quale che esso sia stato, alla discussione, contributo di lunga mano.

Ma a me piace riandare ai pionieri di quest'azione. Ripeto: o la medicina è sociale o non è degna di tale nome. Con questo, compiacendomi che sia stato compiuto un altro passo avanti nell'attuazione della Costituzione, io ringrazio tutti i colleghi che permettono a noi, stimati da taluno ancora malinconiosi utopisti, di realizzare un altro punto a favore della fraterna solidarietà irreversibile di tutti gli uomini definitivamente pacificati, anche in nome, onorevole Gonella, di quel Messaggio cristiano che vale la pena di evocare con un sentimento particolarissimo, costruendosi questo nuovo congegno legislativo.

Per le ragioni dette, io sono lieto di dare il mio voto e di significare il voto — che posso dire? — bene augurante (noi siamo, ripeto, degli utopisti), il voto ben augurante di questo vecchio Partito socialista italiano che non ha mai tradito i lavoratori, e che anche in questa occasione dà arra, in nome del suo passato, di assisterli sempre e sempre meglio e di farli progredire sulla via della liberazione totale dal bisogno.

PRESIDENTE. Rilevando con soddisfazione che la legge in discussione nasce con il consenso unanime di tutti i Gruppi, il che non

può non essere di buon auspicio per la futura attività dell'istituendo Dicastero della sanità pubblica, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'intesa che la Commissione provvederà al coordinamento formale degli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Vivi applausi).

Sull'ordine dei lavori.

BENEDETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, domando se non è possibile passare ora all'esame del disegno di legge n. 1782 relativo a modifiche alle vigenti disposizioni sugli ordini delle professioni sanitarie, già approvato dal Senato ed anche dalla Camera, ma con l'introduzione di due emendamenti, che potremmo ora brevemente esaminare.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti, non credo che sia il caso di iniziare in questo momento l'esame di quel disegno di legge. Esso sarà più opportunamente discusso in una delle prossime sedute.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro dell'interno, per sapere se risponde a verità la grave e quasi incredibile notizia, che è stata data dal « Giornale d'Italia » del 28 febbraio 1957, e cioè che l'Amministrazione di sinistra del comune di Monfalcone Valfortone, in provincia di Benevento, abbia proceduto allo smantellamento del monumento ai Caduti, od almeno di lapidi ad esso relative, per effettuare con tali materiali lavori di restauro, e in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per imporre

sempre, dovunque, e a chicchessia il doveroso rispetto a questi Altari sacri alla religione della Patria (1081).

BARBARO, FRANZA, CROLLALANZA, FERRETTI, MARINA, PRESTISIMONE, RAGNO, TURCHI, TRIGONA DELLA FLORESTA.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se siano fondate le notizie relative allo smantellamento della « Agromeccanica » di Benevento e se ritenga, in considerazione della grave situazione di depressione economica della città di Benevento, soprassedere da una iniziativa destinata inevitabilmente ad aggravare le condizioni di vita della popolazione beneventana (1082).

FRANZA.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Cedolini Luigi, posizione n. 1387330, da Tolmezzo (Udine). Il relativo schema di provvedimento risulta trasmesso al Comitato di liquidazione l'8 ottobre 1956 con elenco n. 85992 (2746).

PELIZZO.

Al Ministro del tesoro, per conoscere a che punto si trova la pratica di aggravamento riguardante il pensionato Chianetta Giuseppe (pos. n. 5957426), già sottoposto a visita medica da parte della Commissione medica di Napoli addì 11 luglio 1955 che lo proponeva per la VI categoria dalla scadenza alla data della visita ed alla V categoria per i successivi due anni, giudizio accettato (2747).

PETTI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'esito delle domande, a suo tempo inoltrate dal comune di Castel Ritaldi (Perugia)

per ottenere il contributo dello Stato (legge 3 agosto 1949, n. 589):

1) alla spesa di lire 12.400.000 prevista per la costruzione della sede municipale;

2) alla spesa di lire 1.240.000 prevista per la costruzione delle fognature nel capoluogo e frazioni;

3) alla spesa di lire 1.950.000 prevista per l'impianto di energia elettrica nelle frazioni;

4) alla spesa di lire 3.080.000 prevista per la costruzione dell'acquedotto nella frazione Colle del Marchese (2748).

IORIO.

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 1° marzo 1957.**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 1° marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (1626).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifica delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087 (1627).

2. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

3. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

4. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

5. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

6. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

7. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

8. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-Urgenza).

9. BITOSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

10. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

11. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).
6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

12. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

13. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

14. Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (1782-B) (Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,55).